

CCCLXI.

TORNATA DI VENERDÌ 19 MAGGIO 1882

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE ABIGNENTE.

SOMMARIO. *Votazione di ballottamento per la nomina di sei commissari per la formazione delle circoscrizioni elettorali politiche. — Il deputato Fortis svolge una sua interrogazione, firmata anche da altri deputati, al ministro dell'interno intorno alle istruzioni impartite dal Governo per escludere gli ammogliati dalle liste elettorali politiche — Risposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio — Repliche dell'interrogante e del ministro. — Parlano per fatti personali i deputati Savini, Ercole, Nicotera, Fortis, Minghetti. — Il deputato Massari dichiara di unirsi alla domanda presentata dai deputati Trincherà, Nicotera e Oliva, ed il deputato Trincherà svolge l'interrogazione ai ministri dell'interno e delle finanze riguardante l'uragano avvenuto nel giorno 10 corrente in Terra d'Otranto e sui modi con cui il Governo intenda di provvedere a così grave sventura — Breve osservazione del deputato Nicotera — Risposte del presidente del Consiglio. — Seguito della discussione del disegno di legge per reclutamento ed obblighi di servizio degli ufficiali di complemento, di riserva e di milizia territoriale — Parlano i deputati Corvetto, Omodei, Cavalletto, Capo, il relatore deputato Baratieri, il ministro della guerra ed il deputato De Renzis — Sono approvati gli articoli dal 4 al 21 ed ultimo del disegno di legge. — Sull'ordine dei lavori parlamentari parlano i deputati Cavalletto, Capo, Salaris, Mocenni, Melchiorre ed il presidente del Consiglio. — Il ministro delle finanze presenta un disegno di legge per modificare l'elenco dei boschi inalienabili e riacquisto della foresta di Monticchio. — Discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge sul reclutamento — Parla il deputato Ricotti. — Il deputato Merzario chiede sia iscritto nell'ordine del giorno il disegno di legge per l'istituzione di una scuola pratica di agricoltura a Sant'Ilario Ligure.*

La seduta comincia all'1 pomeridiana.

Il segretario Mariotti dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, che viene approvato; quindi legge il seguente sunto di una

PETIZIONE.

2873. La Giunta municipale di Calice al Cornoviglio, fa voti perchè nell'elenco annesso al nuovo disegno di legge delle ferrovie da costruirsi, venga inserita anche la linea Genova-Spezia per le valli del Bisagno, Fontanabuona e Vara.

CONGEDI.

PRESIDENTE. Domandano un congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Fano, Pullè, Negri, Della Somaglia, Brin, Calciati, Suardo, Gattoni, Grimaldi, di giorni 8; l'onorevole Mascilli di giorni 10.

(Questi congedi sono accordati.)

VOTAZIONE DI BALLOTTAGGIO PER LA NOMINA DI SEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE PER LE CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI POLITICHE.

PRESIDENTE. Annunzio il risultato della prima votazione per la nomina di sei deputati i quali a termini dell'articolo 45 della legge sullo scrutinio di lista, devono far parte della Commissione parlamentare per le circoscrizioni elettorali politiche.

Votanti n° 224. — Maggioranza n° 113.

Il deputato	Correale	ebbe voti	110
»	Crispi	»	102
»	Canzi	»	93
»	Mordini	»	92
»	Nicotera	»	81
»	La Porta	»	75
»	Cavalletto	»	69
»	Bianchi	»	68
»	Ferracciù	»	67
»	Coppino	»	59
»	Monzani	»	48
»	Di Rudini	»	48

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1882

I deputati Cocconi 46, Cantoni 45, Trompeo 37, Spantigati 35, Miceli 29, Varè 23, Spaventa 13, Melchiorre 11, Solidati 9, Tenani 8, Morana 7, Genala 6, Leardi 3. Schede bianche 9.

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza, si rinoverà la votazione.

Il ballottaggio avrà luogo fra i primi 12.

Si procede alla chiama.

MARIOTTI, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE. Invito i deputati che non hanno ancora votato, a venire a dare il loro voto. Intanto si lascerà aperta l'urna.

SVOLGIMENTO DI UNA INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO FORTIS ED ALTRI SULL'ISCRIZIONE DEGLI AMMONITI NELLE LISTE ELETTORALI POLITICHE.

PRESIDENTE. Essendo presente il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, do di nuovo lettura della interrogazione a lui rivolta dagli onorevoli Fortis, Basetti Gianlorenzo, Ferrari Luigi, Del Zio, Mattei Antonio, Fazio Enrico, Friscia, Majocchi e Marcora:

« I sottoscritti domandano d'interrogare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, intorno alle istruzioni impartite dal Governo per escludere gli ammoniti dall'esercizio del diritto elettorale politico. »

L'onorevole Fortis ha facoltà di parlare per svolgere la sua interrogazione.

FORTIS. Tema della mia interrogazione sono, come avete sentito, le istruzioni che il ministro dell'interno ha creduto opportuno di diramare ai prefetti, circa l'iscrizione degli ammoniti nelle liste elettorali politiche.

Queste istruzioni evidentemente tendono all'esclusione di questa classe di persone dal dritto di elettorato e da quello di eleggibilità e si appoggiano ad un parere del Consiglio di Stato, che è stato richiesto con nota ministeriale del 29 marzo decorso; parere che interpreta l'articolo 87 della legge 22 gennaio 1882. È sembrato a me ed agli amici miei che fosse illegittima l'ingerenza del Governo in questa questione; è sembrato che in tale materia fosse incompetente il Consiglio di Stato; è sembrato che fosse illiberale l'opinione abbracciata dal Governo, erronea l'interpretazione data alla legge; è sembrato in fine che fosse enorme la misura di escludere gli ammoniti dal diritto elettorale. Perciò abbiamo fatta questa interrogazione, dalla quale ci ripromettiamo questo almeno, di richiamare sulla importante questione l'attenzione pubblica, e di

provocare un favorevole giudizio dalla coscienza del paese.

Nè ci distolse dal nostro proposito l'accusa che ci venne fatta di proteggere gente pregiudicata; accusa artificiosamente divulgata ed esagerata per spirito di parte e per distrarre l'attenzione del pubblico dal vero punto della questione. Noi abbiamo disprezzato questa accusa ingiusta e senza fondamento di sorta.

Se l'ammonizione per se stessa non fosse una misura iniqua, se l'applicazione dell'ammonizione non avesse reso anche peggiore questa misura, potrebbe forse parere strano, che noi avessimo preso tanto interesse nella cosa; ma voi sapete tutti, o signori, che l'ammonizione ha servito molte volte piuttosto alle passioni che alla giustizia; voi sapete che l'ammonizione, specialmente in passato, è stata facile strumento di odi e di persecuzioni politiche. Anche presentemente l'ammonizione non è sempre dettata da cause legittime; anche presentemente vi sono gli ammoniti per ragione politica; anche presentemente l'ammonizione si infligge talvolta per soddisfazione di privati rancori anzichè per difesa sociale. Io potrei citare molti esempi di siffatte ammonizioni che in quest'ultimo periodo di tempo si sono fatte più frequenti, così in Romagna come in altre provincie. E di ciò potrei chiamar testimoni molti colleghi nostri, che me ne hanno tenuto proposito, tra i quali, anche testè l'onorevole Savini.

PRESIDENTE. Non faccia nomi.

FORTIS. Mi è sfuggito. (*Si ride*) Ma lasciamo andare queste considerazioni di fatto. È certo che l'ammonizione è cosa talmente arbitraria, che potrebbe in dati momenti divenire un pericolo ed una minaccia per la libertà, massime nel fervore delle lotte politiche ed elettorali. Nessuna garanzia noi abbiamo contro questa specie di offese. E queste considerazioni sono di tal peso che sole basterebbero a giustificare il nostro operato.

A ciò dovete aggiungere una importante ragione politica, quella cioè di non tollerare che sia aggravata una misura per se stessa eccezionale, temporanea ed odiosa. Imperocchè si comprende che per urgenti ragioni di sicurezza generale e di tutela dell'ordine pubblico si sanciscano per legge provvedimenti eccezionali come l'ammonizione, ma non si comprende come si debba andare al di là del necessario; non si comprende come conseguenza di una misura di sicurezza pubblica possa o debba essere la diminuzione del capo, la privazione dei diritti politici.

Ma più ancora che in queste ragioni estrinseche, la nostra giustificazione sta nell'indole della qui-

stione che proponiamo: giacchè non si tratta oggi *de lege ferenda*, si tratta di intendere quella che abbiamo fatta. Noi vogliamo rispettata la volontà del Parlamento, mantenuta incolume l'autorità delle leggi, tutelata la libertà. Non discutiamo se si debbano o non si debbano ammettere gli ammoniti allo esercizio del diritto elettorale; dobbiamo invece vedere se la legge, che il Parlamento ha votata, ammetta od escluda gli *ammoniti*. Parmi che queste poche osservazioni dimostrino abbastanza che la causa da noi assunta non solo non è odiosa, ma è nobilissima.

La nostra interrogazione si riferisce a due obiettivi: all'*azione del Governo* ed al *merito* della questione. L'azione del Governo è stata illegale. La legge elettorale politica del 22 gennaio crea una giurisdizione speciale per tutte le questioni di elettorato. La formazione delle liste spetta alle Giunte ed ai Consigli comunali, la decisione dei reclami alle Commissioni provinciali, dal giudizio delle quali è dato appello alle Corti: e finalmente in ultimo grado è aperto il ricorso in Cassazione contro il pronunciato delle Corti d'appello.

Queste autorità giudicanti hanno competenza esclusiva e libertà assoluta di decidere del fatto e del diritto. Io quindi non veggio come si possa legittimare la intromissione del Governo, il quale in una questione di elettorato domanda il parere del Consiglio di Stato, lo fa suo, lo comunica ai prefetti per norma; e, notate, lo comunica ai prefetti, che sono giudici e presidenti delle Commissioni provinciali. Al giudice non si danno istruzioni. L'ingerenza del Governo è dunque da condannarsi; essa invade le attribuzioni altrui, ed offende il diritto di altri corpi costituiti.

Io ardiscò anche affermare che il Governo non doveva nè poteva richiedere il parere del Consiglio di Stato, il quale è *incompetente* nella materia. Ho voluto rindarne attentamente le attribuzioni colla legge alla mano, e mi sono convinto che il concetto fondamentale del legislatore, circa le attribuzioni di quell'autorevole consesso, è semplicemente quello di commettergli la preparazione del lavoro legislativo e di sentirne il voto consultivo negli affari che interessano la pubblica amministrazione. Deve inoltre il Consiglio di Stato esprimere parere in molte questioni e controversie, tassativamente indicate, di natura affatto peculiare. Ma, quanto all'interpretazione delle leggi, quanto al rispondere come una legge debba essere applicata, il Consiglio di Stato manca assolutamente di competenza, se si voglia stare ai termini della sua costituzione.

Il Governo doveva anche prevedere, che il parere del Consiglio di Stato poteva facilmente destare un

conflitto assai pregiudicevole nel caso che le Corti di appello giudicassero in senso opposto, e la Cassazione di Roma adottasse, come è da ritenere e da sperare, una massima contraria. Da questa specie di conflitto non uscirebbe illesa l'autorità del Consiglio di Stato; e voi non dovevate andare incontro a siffatto pericolo. Che se anche la disparità di pareri si evitasse, il che, a parer nostro, non si può ottenere senza detrimento della giustizia e senza offesa della legge, basta la sola possibilità di un contrario giudizio, per condannare il fatto vostro. Voi non dovevate esporre il Consiglio di Stato all'eventualità di vedere cancellato il suo parere.

Il parere del Consiglio di Stato non vincola alcuno. A che dunque l'avete voi comunicato alle Commissioni provinciali? Voi forse lo negherete, ma io credo di poter affermare che voi voleste esercitare per tale via un'indebita pressione sulle loro decisioni, e questa pressione è dannosa, è contraria alla legge, è offensiva.

Ma passiamo senz'altro al secondo punto, giacchè io so benissimo che un'interrogazione non può occupare troppo lungamente la Camera. Accenno al merito della questione in pochissime parole. L'articolo 87 della vigente legge elettorale politica è così concepito: « Sono incapaci d'esercitare il diritto d'elettore e di eleggibile coloro i quali furono condannati pel reato d'oziosità, vagabondaggio e mendicizia. » L'articolo è talmente chiaro, che non so come si possa ammettere un'interpretazione; poichè voi sapete che la funzione interpretativa ha per iscopo di dissipare i dubbi e le oscurità della legge, e conoscete quel primo e supremo canone dell'ermeneutica legale, che cioè non si fa luogo ad interpretazione quando la legge è chiara e perspicua. Come potrebbe nascere dubbio intorno al significato della citata disposizione?

Ebbene, il Consiglio di Stato (vedremo poi con quale criterio), adottando una interpretazione *estensiva* in materia che non la consente, ha preteso di sostenere che l'articolo 87 della legge elettorale, il quale parla di *condannati* per reato di oziosità, di vagabondaggio e di mendicizia, comprende altresì gli *ammoniti*.

Ammesso in ipotesi il dubbio e la necessità d'interpretare, il Consiglio di Stato avrebbe almeno dovuto ricorrere prima di tutto alla *genesì* della legge, per vedere quale fosse stata la mente del legislatore, e le discussioni parlamentari, che non sono nemmeno ricordate nell'elaborato suo parere, dovevano essere la più ovvia, la più sicura scorta per intendere rettamente il disposto della legge.

Ricordate voi, o signori, la discussione parlamentare che avvenne allorquando il deputato Borto-

lucci propose un suo emendamento, avente per iscopo di escludere gli *ammoniti* dal diritto elettorale? Se qualcuno non la ricordasse, io mi tengo in dovere di riandarla sommariamente.

L'onorevole deputato Bortolucci proponeva alcuni emendamenti in ordine alle incapacità elettorali e voleva altresì che gli *ammoniti legalmente* fossero esclusi dal diritto di elettorato e di eleggibilità. Parlarono contro oratori autorevolissimi di diverse parti della Camera. Parlarono contro, a nome della Commissione parlamentare, l'onorevole Villa e l'onorevole De Vitt. Al parere della Commissione si associò il guardasigilli, onorevole Zanardelli, per parte del Governo. Finalmente per bocca dell'onorevole Coppino, nella seduta successiva a quella del 23 giugno, la Commissione accettò questo solo concetto: di dichiarare incapaci *i condannati pei reati di oziosità, vagabondaggio e mendicizia*, respingendo l'emendamento dell'onorevole Bortolucci rispetto agli *ammoniti*.

La Camera votò la proposta della Commissione; ed io credo che nessuno voglia mettere in dubbio il significato di questo voto; come non lo misero in dubbio nè l'onorevole Bortolucci, nè l'onorevole Coppino, presidente della Commissione parlamentare. Ricordo che l'onorevole Bortolucci, al chiudersi di quella discussione, disse: « Poichè non posso ottenere il più, mi contento del meno. » A qual parte del suo emendamento rinunciava l'onorevole Bortolucci, se non a quella che si riferiva agli *ammoniti*?

Se il Consiglio di Stato avesse avuto presente, come doveva, questa discussione parlamentare, avrebbe facilmente scorto che la Camera non volle ammettere l'incapacità elettorale degli *ammoniti*.

Non intendo di fare una confutazione minuta del parere del Consiglio di Stato; non è questo il luogo. La critica ha già fatto il debito suo; la stampa del pari se ne occupò moltissimo e alcuni diligenti commentatori della legge, tra i quali mi piace di ricordare il Santini, hanno per filo e per segno ribattute le argomentazioni del parere in questione.

Tuttavia non posso esimersi dal toccare di volo le altre principali ragioni, che rendono insostenibile ed inaccettabile quell'episodio.

Altra norma fondamentale dell'interpretazione è questa: non essere ammissibile quel senso che porta la legge a conseguenze assurde o di flagrante ingiustizia; perchè nè assurdo, nè ingiustizia flagrante può concepirsi negli intendimenti del legislatore.

Or bene, escludete gli *ammoniti* dal diritto elettorale e, poi considerate tutti gli inconvenienti che ne derivano. Sarebbe lungo enumerarli tutti e basterà indicarne pochissimi.

Il condannato al carcere, a mo' d'esempio, per fatti di sangue, non può essere escluso dalle liste elettorali; lo sarebbe invece l'*ammonito* come diffamato per reati contro le persone, sebbene non abbia patita alcuna condanna. In questo caso la realtà, il fatto, la prova provata varrebbero meno del semplice sospetto.

Una sentenza, per quanto grave, non toglie il diritto politico, finchè non è passata in giudicato; e quindi il processato, anche per reati gravissimi, finchè, ripeto, la sentenza non è divenuta irrevocabile, non può essere radiato dalle liste elettorali. Voi vedete quanto sia più forte la presunzione nascente da sentenze già pronunziate, di quella che accompagna l'*ammonizione*; eppure in effetto nei rapporti dell'elettorato, l'*ammonizione* dovrebbe considerarsi come un fatto più significante ove prevalesse l'opinione del Consiglio di Stato.

E chi non comprende che il non farsi luogo a procedere per insufficienza di prove, è molte volte un pregiudizio più serio dell'*ammonizione*? E chi non vede che per giustificare una procedura penale si richiede assai di più che non occorra per *ammonire*? Ebbene, nessun processo, per qualsiasi titolo, chiuso con dichiarazione di non farsi luogo a procedere per insufficienza di prove, può autorizzare alla cancellazione dalle liste elettorali. Dovrebbe invece bastare l'*ammonizione* che ha per fondamento l'informazione segreta, il sospetto, la prevenzione?

Sono queste ingiustizie ed incongruenze che non possono venire dalla legge; e l'interpretazione che con sè le porta, non può non essere respinta.

Ora, tutto questo non fu considerato dal Consiglio di Stato, il quale altro non si proponeva che di stabilire una massima utile agli intendimenti del ministro dell'interno.

Ma veniamo al fondo della questione e guardiamo al valore intrinseco dell'argomentazione del Consiglio di Stato, o per meglio dire dell'argomentazione del ministro, che ha fatto suo il parere del Consiglio di Stato; intendendo io veramente di discutere l'atto del Governo, non le opinioni del Consiglio di Stato.

Tutto il ragionamento è fondato su questo, che l'*ammonizione* è una condanna. L'articolo 87 della legge esclude i *condannati* per oziosità, vagabondaggio e mendicizia; gli *ammoniti* sono anche essi condannati: dunque sono colpiti dalla stessa esclusione.

Se non m'inganno questo ragionamento mostra di primo tratto tutta la sua debolezza. Ripugna alla coscienza di ognuno il considerare l'*ammonizione* come una condanna, perchè tutti sentono e comprendono che l'*ammonizione*, come lo dice la parola

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1882

stessa, è misura di *prevenzione*, non di *repressione*; e perchè non è basata sul fatto, ma semplicemente sul sospetto, sulla presunzione, sopra informazioni più o meno attendibili e non discusse.

Ma prescindendo da ciò, è facil cosa il dimostrare con rigore giuridico che l'ammonizione inflitta a termini delle leggi di sicurezza pubblica non è, nè può riguardarsi come una condanna: imperocchè una condanna non può essere che conseguenza di un regolare giudizio, e l'ammonizione invece segue da una procedura eccezionale ed irregolare, amministrativa e giudiziale ad un tempo, alla quale mancano alcune delle condizioni essenziali e le garanzie di qualunque giudizio.

Non vi è la vera e propria *contestazione dell'accusa*, la quale per essere completa, secondo il suo fine, deve consistere nella comunicazione di tutti gli atti e di tutti gli elementi dell'istruttoria. L'imputato deve conoscere le prove, deve conoscere le fonti delle prove, deve conoscere tutto quello che lo riguarda. Ciò non avviene nel procedimento dell'ammonizione.

Non si ha la vera *prova*, non essendo base del procedimento la certezza morale, ma soltanto il sospetto; non si ha la garanzia del giuramento per le deposizioni; non si ha il dibattimento delle prove.

Infine manca la *difesa*, non potendosi come difesa considerare le risposte dell'imputato nel suo interrogatorio dinanzi al pretore. Il diritto di difesa, per la comune incapacità degli accusati, che non sanno apprezzare nè gli elementi dell'accusa nè il valore delle discolpe, porta per logica necessità all'assistenza di un difensore di libera scelta. La difesa non è una concessione, è un diritto originario ed inalienabile.

Non vi è quindi giudizio e non vi può essere condanna nè pena nel senso giuridico.

Ma vi ha di più. Ammettiamo che si tratti di una condanna. Quale il *reato*? L'articolo 87 parla dei condannati per reati di oziosità, vagabondaggio e mendicizia. Se reato vi fosse, per i denunziati o imputati non sarebbe caso d'ammonizione, ma di giudizio correzionale.

Ed ammesso finalmente, a tutto concedere, che gli ammoniti siano colpevoli di reato, vogliate considerare che l'articolo 87 non contempla che l'oziosità, il vagabondaggio e la mendicizia. Come vi si possano dunque comprendere anche gli ammoniti per altre cause? L'ammonizione si dà per molti altri titoli, lasciando anche stare l'ammonizione per ragion politica, che pur troppo esiste tuttora. Ora, a che si appoggia il Consiglio di Stato per estendere la incapacità dell'articolo 87 a tutti indistintamente gli

ammoniti, dal momento che l'articolo stesso non contempla che l'oziosità, il vagabondaggio e la mendicizia? Non è forse vero che vi possono essere delle persone diffamate per reati comuni, che vivono nell'agiatezza o che attendono a qualche lavoro? È forse detto che tutta questa gente pregiudicata debba essere oziosa, mendicante e vagabonda?

Voi vedete pertanto tutta la enormità di questa interpretazione, la quale viola i principii di una retta ermenetica, trascura la lettera e lo spirito della legge, offende la giustizia e conduce all'assurdo.

Non andrò più oltre, o signori, poichè, se non erro, mi sembra evidente quello che io mi proponeva di dimostrarvi. E conchiudendo, domanderò al ministro dell'interno: perchè avete voi mescolata l'azione del Governo in una questione, che non dovevate pregiudicare, invadendo le attribuzioni di altri corpi costituiti dalla legge? Perchè avete manomessa la legge stessa, accettando un'interpretazione arbitraria, esercitando un'indebita pressione e prevenendo il parere delle Commissioni provinciali? Perchè non avete rispettata la volontà del Parlamento?

In ciò si riassume la nostra interrogazione. Noi non abbiamo in animo di attaccare il Governo; ma gli chiediamo conto di un deplorabile errore, che potrebbe avere funestissime conseguenze per la libertà. Se le leggi non sono lealmente osservate, facilmente s'ingenera la sfiducia e vien meno il rispetto alle leggi stesse. E se l'arbitrio e l'ingiustizia corrompono l'azione del Governo, non può non affievolirsi quel morale sentimento, che solo conserva le istituzioni.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

DEPRETTIS, ministro dell'interno. Vedrò di rispondere brevemente alla fervida interrogazione dell'onorevole Fortis, e comincerò ricordando alcune parole da me pronunziate in quest'Aula or sono tre mesi e mezzo.

Appena promulgata la legge elettorale, non ancora completata collo scrutinio di lista, il 22 gennaio di quest'anno, mi fu rivolta un'interrogazione dall'onorevole Minghetti, il quale voleva sapere se il Ministero era disposto ed aveva provveduto ad emanare le opportune istruzioni per l'applicazione della legge stessa. In quella circostanza io ho manifestato molto chiaramente quale era la maniera di vedere del Governo.

Per non far perdere tempo alla Camera, citando testualmente le mie parole, ricorderò solo che in quell'occasione ho dichiarato che nè le istruzioni del Ministero, nè l'azione dell'autorità politica, nè

le stesse discussioni fatte in quest'Aula, a legge fatta, avrebbero potuto dare, nè togliere, nè diminuire, nè alterare i diritti politici che la legge da noi votata aveva concesso ai nostri concittadini. Ma nella stessa occasione ho dichiarato che, trattandosi di legge nuova e della sua prima applicazione, il Governo ammetteva che era suo dovere di dare alle autorità politiche da lui dipendenti le sue istruzioni, di manifestare la sua maniera di vedere sulle questioni che potevano sorgere nell'esecuzione della legge.

Per conseguenza a me pare che adesso non sia caso di entrare nel merito della questione sollevata dall'onorevole Fortis sull'elettorato degli ammoniti. Questa questione sarà risolta dai giudici competenti istituiti dalla legge, e non può essere risolta da altri. E dirò così di passaggio, rispondendo ad una delle molte accuse che l'onorevole Fortis ha rivolto al Ministero, che veramente mi pare strano che si neghi che il Ministero avesse facoltà di chiedere il parere del Consiglio di Stato, quando nell'applicazione della legge gli erano presentati dei dubbi dalle varie autorità incaricate dell'esecuzione della legge stessa.

L'onorevole Fortis dice che il Ministero non doveva interrogare il Consiglio di Stato, che il Consiglio di Stato non ha facoltà d'ingerirsi e nemmeno di dar pareri sopra una questione simile a questa.

Ma, onorevole Fortis, la legge sul Consiglio di Stato dispone altrimenti, giacchè all'articolo 7, n° 2, dice: « Che il Consiglio di Stato dà parere sopra le proposte di legge e sugli affari di ogni natura pei quali sia interrogato dai ministri del Re. »

FORTIS. Sopra gli affari.

MINISTRO DELL'INTERNO. Ma questo non è forse un affare? Che cosa vuol dire: affari d'ogni natura? (*Rumori a sinistra*) Sento dei rumori ed io aggiungo che se interrogate quanti ministri del Re sono stati su questo banco, al mio posto, vi diranno che in qualunque questione, di qualunque specie, che possa riguardare l'opinione del Governo sull'applicazione di una legge, è sempre stato costume e consuetudine costante, non mai interrotta, non mai contraddetta, che il Governo avesse facoltà di chiedere il parere del Consiglio di Stato; facoltà che non lo vincola punto, perchè il Consiglio di Stato in fin dei conti non dà che un parere. Dirò di più, che se non si ammettesse questa facoltà si capovolgerebbe tutta quanta la giurisprudenza che fu seguita insino ad ora.

FORTIS. Non per l'interpretazione delle leggi.

MINISTRO DELL'INTERNO. Quanto all'interpretazione delle leggi vi è lo Statuto che dice in che modo si hanno ad interpretare; ci sono i tribunali per ap-

plicare le leggi, e al potere legislativo è riservata esclusivamente l'interpretazione autentica delle leggi e per tutti obbligatoria. Io ho già dichiarato, e dichiaro nuovamente, che la formazione e la revisione delle liste elettorali, la risoluzione dei reclami che si presentano, la iscrizione e la cancellazione degli iscritti nelle liste elettorali, dipendono dai consessi e dalle autorità indicate dalla legge, e che qualunque istruzione data dal Governo, qualunque parere emanato da qualsiasi autorità, non può punto alterare questa base fondamentale del nostro diritto pubblico.

Ora dirò in che modo è nata la questione.

Appena le Giunte comunali ebbero incominciato il lavoro della compilazione delle liste elettorali, i prefetti fecero molte domande su molti punti, e fra gli altri su questo della iscrizione nelle liste degli ammoniti. Io non voglio entrare nella questione, e prego la Camera di permettermi di astenermi da entrarvi col mio parere personale; dirò solo quali sono i dubbi che hanno fatto nascere questa questione.

A parte un sentimento che ognuno comprende e può apprezzare, e senza entrare in discussioni giuridiche, è un fatto che il senso di una parte degli elettori si è ribellato all'idea di avere a compagni nelle liste elettorali gli ammoniti. Ma questo è un sentimento e non altro.

C'è ancora un'altra ragione, ed è che ormai la nostra giurisprudenza per le elezioni amministrative ha stabilito che l'ammonito non è nè elettore nè eleggibile: ha fatto quindi una certa impressione che non potesse figurare nelle liste elettorali amministrative, non potesse essere elettore per nominare i consiglieri di un piccolo comune, non essere eleggibile ad un qualunque ufficio amministrativo del comune o della provincia colui che, al tempo stesso, per la nuova legge elettorale politica potesse essere autorizzato ad un ufficio molto più importante ed a funzioni molto più interessanti, qual è l'elettorato politico e l'eleggibilità ad un ufficio politico.

Si comprenderà come questa considerazione dovesse far nascere ragionevolmente dei dubbi.

E poi, la condizione stessa dell'ammonito, il quale (a parte il valore legislativo e razionale dell'ammonizione come è stabilita dalle nostre leggi) non ha la libera disposizione di se stesso e non può muoversi dal suo domicilio se non col beneplacito dell'autorità di pubblica sicurezza, è tale da produrre una viva impressione in molti dei nostri Consessi chiamati a prendere parte alla formazione delle liste.

Tralascio le conseguenze che derivano naturalmente da questi dubbi.

Nel fatto poi in diverse provincie furono esclusi

dall'elettorato gli ammoniti per altre considerazioni di un altro genere. Alcune Commissioni provinciali di revisione, senza fondarsi nè punto nè poco sul parere del Consiglio di Stato, hanno ragionato a modo loro sulle varie disposizioni della legge. Per esempio, la mendicizia onesta, ma abitualmente sussidiata da una congregazione di carità, secondo la nostra legge elettorale, toglie l'elettorato al mendicante onesto. Ora è sembrato anormale e contraddittorio che colla stessa legge il mendicante colpevole, il quale colla mendicizia colposa commette un reato, dovesse invece essere ammesso all'elettorato politico.

Io ho detto che, secondo me, l'elettorato amministrativo degli ammoniti è fuori di questione; e questo è uno degli argomenti più gravi sui quali hanno insistito maggiormente alcuni Consessi che si sono occupati della formazione delle liste elettorali.

Le due sezioni temporanee istituite presso la Corte di Cassazione di Roma per la legge 12 dicembre 1875, esclusivamente competenti per pronunciare sui ricorsi in materia di elezioni politiche e amministrative, hanno chiaramente pronunciato parecchie volte, con solenni giudicati, la esclusione degli ammoniti dall'ufficio di elettori e dalla eleggibilità nelle elezioni amministrative. È sembrato insomma che l'eleggibilità politica degli ammoniti fosse una flagrante contraddizione nella giurisprudenza e che assolutamente non potesse essere sopportata.

E notate che i motivi sui quali la Corte suprema, e altre Corti, si sono fondate nel pronunciare questo giudicato, consistono principalmente in questo: che l'ordinanza pronunciata dal pretore è una condanna.

FORTIS. Domando di parlare.

MINISTRO DELL'INTERNO. Oh! i giudicati sono chiari... ma adesso non entriamo in questo; del resto sono tutte questioni che si potranno molto convenientemente discutere davanti alle autorità, che poi dovranno decidere, davanti, cioè, alle Corti. Il Parlamento non può certo cambiare lo stato delle cose. Così, diceva, se l'ordinanza è una condanna, per naturale conseguenza, l'ammonizione è stata considerata come una pena: e da ciò viene il ragionamento fatto sulla disposizione testuale dell'articolo 87, il quale è stato ancora modificato nell'altro ramo del Parlamento; perchè, quale fu votato da questa Camera, l'articolo 87 esprimevasi nel senso di « oziosi, vagabondi e mendichi, condannati ai termini del Codice penale » e invece nell'altro ramo del Parlamento queste ultime parole furono cancellate; e la Camera ha poi accettato la cancellazione.

Si è ragionato pertanto pigliando l'articolo come

esso è, e fondandosi sulla giurisprudenza della Corte suprema, che considera l'ordinanza del pretore come una condanna, e l'ammonizione come una pena a tempo limitato, e che deve essere scontata e si venne a concludere che il testo preciso della legge portava all'esclusione degli ammoniti dall'elettorato politico.

Questa è tutta la questione, quale fu proposta al Consiglio di Stato. Ora chi deciderà questa controversia? La decideremo noi? Io non credo! La controversia deve essere decisa dai tribunali. Ormai, signori, le cose sono in questi termini. Del resto, la questione non è sorta dappertutto; ormai il numero degli ammoniti è di molto diminuito; in questi ultimi cinque anni è scemato dell'ottanta per cento; e, cosa pur singolare e degna di nota, il numero degli ammoniti e soprattutto dei condannati per contravvenzione all'ammonizione è minore principalmente in quelle provincie nelle quali più vive fervono le passioni di parte, e più operosi sono i partiti politici, che stanno fuori dell'orbita costituzionale.

La cosa pertanto si riduce in queste proporzioni: la questione si è sollevata in diciassette provincie: in sedici provincie le Commissioni provinciali di appello per i reclami elettorali si sono pronunciate per la esclusione degli ammoniti.

FORTIS. È deciso?

MINISTRO DELL'INTERNO. Io dico che è sorta la questione; non dico già che sia deciso. In sedici provincie le Commissioni provinciali si sono pronunciate per la esclusione degli ammoniti: o hanno cancellati gli ammoniti dalle liste, o si sono pronunciate in massima contro la loro eleggibilità. In una sola provincia, quella di Forlì, la Commissione provinciale di appello non ha ancora pronunciato il suo verdetto. (*ilarità*)

FORTIS. Non c'è.

MINISTRO DELL'INTERNO. Non c'è, lo so benissimo. Ma io dico i fatti; e i fatti sono questi.

Una voce a sinistra. E le altre?

MINISTRO DELL'INTERNO. Nelle altre non è nemmeno sorta la questione. Torno a dire che il numero degli ammoniti è molto diminuito. Vi sono delle provincie nelle quali la esclusione di questi ammoniti si riduce a poco. Potrei citarne una, come Ancona, ove in tutta la provincia, in tutto e per tutto, gli ammoniti da cancellarsi sono 49.

Ora, dopo avere esposte queste poche osservazioni, bisogna che io dica qualche cosa intorno alle gravi osservazioni fatte dall'onorevole Fortis circa le ammonizioni.

Io sarei molto poco adatto a difendere il sistema delle ammonizioni, come è stabilito dalla legge attuale: la Camera e l'onorevole Fortis possono tro-

vare una prova che io non sono molto amico del sistema che attualmente regola le ammonizioni, nel disegno di legge da me presentato per la riforma della legge di pubblica sicurezza, perchè vi sono di molte accresciute le cautele, le quali forse mancano in parte nella legge presentemente in vigore.

Non dirò che quello sia un disegno di legge perfetto; ma ad ogni modo la proposta segna un passo importante in questa riforma, nel senso di dare maggiori garanzie nell'applicazione dell'ammonizione; e se la Camera crederà di migliorare queste norme, non troverà certo accanito oppositore il ministro dell'interno.

Ma è poi vero che nell'applicazione dell'ammonizione si commettano tanti atti di arbitrio e tanti abusi? È poi vero che i pretori sieno addirittura mancipii dell'autorità di pubblica sicurezza? Io credo, o signori, che quest'accusa sia assolutamente ingiusta; credo che i pretori, questi modesti ma benemeriti funzionari dello Stato, non meritino di essere tanto censurati in questa Camera. Nego poi assolutamente che si pronuncii l'ammonizione per causa politica.

E qui, signori, bisogna parlare chiaramente. Che cosa s'intende colle parole: ammonizione per causa politica? Io ho qui dieci giudicati, ho innanzi agli occhi il suato dei motivi di questi dieci giudicati; e per verità, nel corto mio intendimento, non trovo che in alcuno di questi casi l'autorità giudiziaria, cui tutti dobbiamo inchinarci, siasi pronunciata così da favorire l'arbitrio del potere esecutivo di decretare ammonizioni solo per causa politica.

Che cosa s'intende per causa politica? Citerò due di queste sentenze. Ecco l'ultima: Cassazione di Roma, 18 febbraio 1880. « Una associazione internazionale (era il caso dell'ammonizione) una associazione internazionale avente capi e composta di gente appartenente alle infime classi sociali, organizzata a solo oggetto di attuare con atti esteriori di violenza le sue idee sovversive contro le persone e le proprietà, eccitando all'assassinio e allo spoglio degli abbienti (*Ilarità*), deve reputarsi una vera associazione di malfattori e non una associazione politica. (*Rumori — Interruzioni*)

LAZZARO. La stessa cosa che avveniva a Napoli contro i liberali, prima del 1860.

PRESIDENTE. Non interrompano. Con le interruzioni non si viene a capo di nulla.

MINISTRO DELL'INTERNO. Non ho capito le interruzioni; e però non posso rispondere.

Citerò un altro caso (ne ho qui dieci): questo è della Cassazione di Torino. « Le associazioni internazionaliste che si propongono l'uso di mezzi propri e violenti contro le persone e le proprietà, sia pure

con lo scopo di mutare l'attuale ordine di cose e di abolire il Codice penale (*Viva ilarità*) devono essere confinate ed annoverate fra le associazioni di malfattori. »

Ma credete che non vi siano, o signori, queste associazioni?

Voci Altro!

MINISTRO DELL'INTERNO. Ma vi ingannate di gran lunga se credete che non vi siano.

Voci. Lo crediamo! Lo sappiamo!

MINISTRO DELL'INTERNO. Del resto, siccome l'onorevole Fortis ha dichiarato che egli potrebbe citare dei casi, degli esempi, io lo assicuro che, se egli sa di casi nei quali vi sia veramente il carattere di un ammonizione per causa politica, li faccia conoscere pure al ministro dell'interno. Certo non dovranno essere discussi qui.

FORTIS. Ah!

MINISTRO DELL'INTERNO. L'onorevole Fortis mi ammetterà che se portassimo qui delle questioni di persone, io avrei bisogno di far venire gli incartamenti, di far venire i documenti dei processi che si dovrebbero esaminare, e non la si finirebbe più. Ma io gli dichiaro francamente che, se fosse avvenuto uno di questi casi (e non credo che ve ne sia alcuno), io non mancherei di provvedere perchè non intendo si pronuncii alcuna ammonizione per causa politica.

Del resto, supponete pure, per un momento, che il parere del Consiglio di Stato sia infondato, che le sedici Commissioni provinciali che si sono pronunziate nel senso dell'esclusione degli ammoniti abbiano tutte torto; non avete forse il rimedio? Non c'è un rimedio naturale per frenare, per correggere, questo che voi in buona fede ritenete un arbitrio? Ma sì, o signori; ricorrete alle Corti. Alle Corti potrà l'onorevole Fortis addurre tutti gli argomenti che con tanta eloquenza e con logica sì stringente ha esposto oggi innanzi a voi; e confidate nella giustizia dei nostri tribunali supremi.

Ma intorno a questa questione io sottoporro alla Camera un'altra considerazione. Crede l'onorevole Fortis, crede la Camera, che il caso degli ammoniti, supposto che egli abbia interamente ragione, su di che mi permetto di fare le mie riserve, sia il solo caso nel quale si debba credere violata la legge?

Che c'è di più chiaro nella legge elettorale della disposizione dell'articolo 100? L'articolo 100 è chiarissimo: il diritto elettorale si acquista in una forma dalla legge chiaramente stabilita; bisogna che l'elettore, se non ha altri titoli, si presenti davanti ad un notaio, in presenza del quale, e di tre testimoni, deve scrivere la domanda per essere ammesso nelle liste elettorali. Credete voi che questo

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1882

articolo sia stato osservato? No, o signori, si sono avute delle infrazioni a questa parte della legge, chiarissime, evidentissime e numerose; sapete su che cosa si sono fondati alcuni per essere iscritti nelle liste elettorali? Sulla notorietà; una notorietà più o meno nota, di guisa che furono iscritti elettori a centinaia in contravvenzione manifesta a questo articolo della legge.

Ora che cosa può fare il potere esecutivo, che pur deve vegliare all'esecuzione della legge? Interporre ricorso all'autorità giudiziaria e vedere se questa intende di correggere le infrazioni della legge. Ebbene fate lo stesso riguardo agli ammoniti, e noi tutti c'inchineremo, salvo poi a provvedere come crederemo meglio, innanzi all'autorità della cosa giudicata.

Io prego l'onorevole Fortis di acconciarsi a questa mia dichiarazione. Io credo che conviene assolutamente che la legge elettorale sia eseguita, secondo le norme in essa sancite, per la formazione delle liste, per le iscrizioni e le cancellazioni degli elettori. Io credo che questo sia il mezzo migliore per correggerne i difetti, se ce ne sono, nel modo della sua applicazione; io credo che così si potrà consolidare questa legge elettorale, che ci costa tante fatiche, che abbiamo per sì lungo tempo aspettata, e che certo dà al paese un'ampia libertà in questa parte sostanzialissima delle sue istituzioni costituzionali; questo modo solamente varrà a consolidare la legge e la sua morale autorità. (*Benissimo!*)

Io non potrei dare all'onorevole Fortis altra risposta all'infuori di questa che ho dato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fortis per dichiarare se sia, o no, soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro.

FORTIS. Spero che l'onorevole presidente mi consentirà di dire le ragioni per le quali non posso dichiararmi soddisfatto.

PRESIDENTE. Brevemente però.

FORTIS. Io m'immaginava che l'onorevole ministro dell'interno, colla sua notissima abilità, avrebbe girato la questione, come infatti è avvenuto.

MINISTRO DELL'INTERNO. Non ho girato niente. (*ilarità*)

FORTIS. Egli ha detto che non voleva occuparsi del merito, dopo essersene tanto occupato colla sua circolare...

MINISTRO DELL'INTERNO. Io non ho fatto che trasmettere il parere del Consiglio di Stato.

FORTIS. E dopo la manifesta pressione esercitata, viene a dirci che le autorità competenti a decidere sono prima le Commissioni provinciali, poi le Corti d'appello, poi la Cassazione, e che noi dobbiamo

avere grande fiducia in ciò che faranno le autorità giudiziarie superiori!

E noi l'abbiamo questa fiducia; ma qui chiediamo conto al ministro dell'interno di quello che egli ha fatto. Poteva il ministro dare istruzioni in una questione della quale altri era chiamato a giudicare con giurisdizione speciale?

Io so benissimo che molte Commissioni provinciali hanno già adottato il parere del Consiglio di Stato...

MARTINI F. Tutte.

FORTIS... ma so che hanno deliberato così appunto dopo aver ricevuto quel parere.

MINISTRO DELL'INTERNO. È per ragioni diverse.

FORTIS. So che in una provincia sono stati cancellati, dopo la comunicazione del parere del Consiglio di Stato, i pochi ammoniti che erano stati prima iscritti, e questo, se non erro, è accaduto nella provincia dell'onorevole Ercole, che chiamo a testimonia di questo fatto.

PRESIDENTE. Ma, onorevole Fortis, la prego di non suscitare fatti personali. (*ilarità*)

ERCOLE. Domando di parlare per fatto personale. (*Viva ilarità*)

FORTIS. Ma questa non è questione di persone; comprenderà, onorevole presidente, che io non voglio tacere circostanze, le quali contraddicono a quello che ha affermato pubblicamente l'onorevole ministro dell'interno.

MINISTRO DELL'INTERNO. Non ho detto nulla in contrario io. (*Si ride*)

FORTIS. Io credo fermamente che l'azione del ministro dell'interno abbia esercitato grande influenza sulle deliberazioni delle Commissioni provinciali...

MINISTRO DELL'INTERNO. Ho preso forse io l'iniziativa?

FORTIS... le quali non si sono credute più interamente libere.

Lo scopo è stato raggiunto dal ministro dell'interno colla sua circolare. Ora egli proclama che le Commissioni provinciali sono libere di decretare quello che vogliono, che poi ci sarà la Corte d'appello e la Cassazione. Ma intanto prima si è fatto lecito d'influire in un determinato senso...

MINISTRO DELL'INTERNO. Le ho già detto che non ho preso io l'iniziativa. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Prego di non interrompere e di far silenzio.

FORTIS. Questa è l'indebita ingerenza che crediamo di dover condannare.

Se la Commissione provinciale di Forlì ha voluto aspettare l'esito di questa discussione, è chiaro che agì più ponderatamente delle altre. Del resto io agiunderò una notizia a quelle date dal ministro del-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1882

l'interno, ed è che la Commissione provinciale di Napoli non accettò il parere del Consiglio di Stato, e mantenne l'iscrizione degli ammoniti.

MINISTRO DELL'INTERNO. Così saranno in due.

FORTIS. Questo in linea di fatto. Quanto alla competenza del Consiglio di Stato, mi permetto di soggiungere che allorché l'interpretazione o l'applicazione delle leggi diventerà *nel linguaggio giuridico e legislativo un affare*, allora soltanto io crederò che il Consiglio di Stato sia competente. Imperocché è bensì vero che nel linguaggio volgare, nel linguaggio comunissimo tutto si chiama un *affare*, ma è altresì vero che il legislatore non poteva adoperare questa parola per riferirsi all'applicazione, interpretazione ed intelligenza delle leggi; e non è concepibile come l'articolo 7 della legge sul Consiglio di Stato...

MINISTRO DELL'INTERNO. C'è la pratica.

FORTIS... non è concepibile come l'articolo 7 della legge sul Consiglio di Stato possa riferirsi colla parola *affare*, ad una funzione così delicata, così importante, quale è quella di pronunziarsi intorno al modo di attuare una legge.

L'onorevole ministro dell'interno è poi venuto man mano enumerando i dubbi che hanno, per dire così, motivata la interpretazione estensiva data dal Governo all'articolo 87 della legge elettorale; ed ha detto che un certo sentimento di ripugnanza si era destato nel corpo elettorale...

PRESIDENTE. Onorevole Fortis, la prego di abbreviare. Il regolamento stabilisce che l'interrogante debba solo dichiarare se sia o no soddisfatto delle risposte avute.

FORTIS. Onorevole presidente, io credo che la brevità sia una cosa relativa. Mi sarebbe impossibile di dire in quattro sole parole, quello che ne esige un maggior numero.

PRESIDENTE. Non si tratta di quattro parole. Ella ha il diritto, se non è soddisfatta, di cambiare la sua interrogazione in interpellanza.

FORTIS. Del resto, abbrevierò anche di più, se mi è possibile.

Faccio osservare all'onorevole ministro dell'interno che la questione morale è principalmente quella che ha determinato la nostra interrogazione. E per verità, se sussistono i vizi dell'istituto dell'ammonizione, vizi che egli stesso ammette e che intende correggere colla proposta riforma della legge sulla pubblica sicurezza, è fuori di dubbio che insieme ai pregiudicati vanno confusi moltissimi innocenti, moltissimi uomini onesti, i quali non hanno probabilmente altro rimprovero a farsi, che quello di appartenere ad un partito che avversa il

presente ordine di cose o di non trovare lavoro nel breve termine loro prescritto dal pretore.

Io quindi credo che nessuno possa allarmarsi se questa classe di persone, colpita forse arbitrariamente ed ingiustamente, entri a far parte del corpo elettorale.

Il ministro dell'interno ha detto altresì che l'elettorato amministrativo è già stato negato dalla Corte di cassazione di Roma agli ammoniti, ed è vero. Ma è vero altresì che la legge amministrativa ha un'altra dizione: parla d'*interdizioni speciali*, e come interdizioni speciali furono considerate dalla Cassazione quelle che accompagnano l'ammonizione; e ciò erroneamente, secondo me, e secondo anche molti giureconsulti. Ma questo non riguarda la questione da me dibattuta. Non v'è ragione per applicare nello stesso modo della legge amministrativa la legge politica, la quale dispone in modo diverso; non v'è ragione per mettere in dubbio la volontà della Camera. Voi vi occupate di concordare ciò che il Parlamento non ha voluto concordare; ecco il vostro errore.

Voi dite che secondo noi sarebbe colpita la mendicizia innocente e risparmiata la mendicizia colpevole. Ma noi soggiungiamo che mendicizia colpevole non avvi, finché non vi sia una condanna; e quando vi sia condanna, siamo d'accordo intorno all'applicazione dell'articolo 87. Finché però non vi sia condanna, non solo non vi è mendicizia colpevole, ma non vi è neppure il fatto della mendicizia, che non è constatata.

E quanto all'ammonizione per causa politica, avete sentito, o signori, che il ministro dell'interno afferma assolutamente che non esiste. Voi comprendete facilmente che una questione di questo genere non si potrebbe definire che portando innanzi dei fatti...

PRESIDENTE. Ma non qui. Non entri ora in altre questioni.

FORTIS. Niente affatto. Non si preoccupi di questo. Io sostengo, di fronte alla affermazione del ministro, che vi furono in passato e vi sono tuttora ammoniti per causa politica.

Del resto, onorevole Depretis, la questione non è questa, perchè il pericolo serio sta nella possibilità, non nell'atto. L'onorevole Depretis non mi negherà per lo meno che ci furono in passato delle ammonizioni per causa politica...

MINISTRO DELL'INTERNO. Non lo so.

FORTIS. Ci furono e potrebbero rinnovarsi facilmente, se risorgesse quello spirito di reazione politica che le consigliava allora.

MINISTRO DELL'INTERNO. Non è possibile.

FORTIS. E questo pericolo nessuno potrà negarlo...

MINISTRO DELL'INTERNO. Non è possibile.

FORTIS. Ma io ho l'onore di dirle che furono denunziati per l'ammonizione, in altri tempi, patrioti integerrimi...

MINISTRO DELL'INTERNO. Prima del diluvio. (*ilarità*)

FORTIS. No, in tempi molto vicini a noi, e che potrebbero anche ritornare, se per questa via si prosegue...

Dunque vi furono, ed è possibile che si rinnovino, le ammonizioni per causa politica; e questo basta perchè noi dobbiamo scongiurare siffatto pericolo.

L'onorevole ministro dell'interno, per dimostrare che vi sono dei malfattori anche ascritti ad associazioni politiche, ha citato delle sentenze di Cassazione. Ma la sentenza di cassazione decide della massima, non decide del fatto, onorevole ministro dell'interno.

MINISTRO DELL'INTERNO. Ho parlato sulla massima, e non sul fatto.

FORTIS. Ma ella diceva che vi erano di fatto queste associazioni; non già che vi potevano essere.

Del resto oso affermare che in Italia non vi è nome politico che copra dei malfattori... Questo ripeto e sostengo contro chiunque. In Italia non vi è nome politico che copra dei malfattori.

Chiunque affermi il contrario sa di calunniare. Malfattori ve ne sono in tutti i partiti, ma non sono di alcun partito.

MINISTRO DELL'INTERNO. E le bombe di Firenze?

FORTIS. Ma le bombe di Firenze furono forse opera di un partito?

MINISTRO DELL'INTERNO. Ma io provo che è l'uomo non il partito.

FORTIS. E resta ancora a sapere a qual partito appartenessero...

PRESIDENTE. Onorevole Fortis, la prego di esser breve.

FORTIS. Del resto torniamo all'argomento, alle motivazioni di alcune di quelle sentenze. Onorevole Depretis, le motivazioni di certe sentenze che si pronunziavano, quando il partito liberale cospirava, quando il partito liberale si armava, quando il partito liberale ricorreva a tutti i mezzi per far trionfare il suo concetto politico, erano perfettamente simili a quelle da lei citate.

I liberali ed i patrioti erano malfattori e come tali condannati alla forca ed all'ergastolo. Ciò che distingue la violenza dell'uomo politico da quella del malfattore è la nobiltà del fine politico o sociale. (*Commenti e rumori a destra*) Del resto le cospirazioni sono eguali in tutti i paesi e in tutti i tempi;

e siccome in questa Camera fortunatamente, e lo dico a loro onore, vi devono essere ancora molti di coloro che hanno cospirato per la causa d'Italia, io li sfido a dire se questa non sia la verità. Ma abbandoniamo omai questa questione ardente, e veniamo alla conclusione.

L'onorevole Depretis, indirettamente, ha voluto occuparsi di confutare la mia affermazione, che l'ammonizione, la quale è sempre un istituto di prevenzione e non di repressione, non può considerarsi come una condanna, ed anche a questo proposito ha citato una Corte di cassazione.

Ma io domando all'onorevole Depretis perchè non cita le decisioni che stanno contro di lui. E d'altronde l'opinione del Governo, non dovrebbe essere varia ed oscillante come la nostra giurisprudenza.

Io ho trovato una circolare del Ministero di grazia e giustizia, che si riferisce a questa questione, ed ha la data del 1870. In essa si diceva:

« L'ammonizione non è un atto di giustizia penale, non è una condanna, ma un provvedimento preventivo; e se importa restrizioni ed obblighi, non perde perciò il carattere di misura di polizia; in conseguenza il Ministero di grazia e giustizia avvisa che alle ammonizioni degli oziosi, vagabondi, sospetti, ecc., debba procedere il pretore ordinario e non il pretore urbano. » (Circolare del Ministero di grazia e giustizia 3 febbraio 1879). Sono sicuro che il guardasigilli attuale non si propone di smentirla!

Or dunque, quale è la buona di queste opinioni? Il Governo ne ha due? Ne ha una il ministro dell'interno, una il ministro di grazia e giustizia? Noi non possiamo rimanere incerti su tali questioni: bisogna venire ad una autorevole decisione, che sia rispettata da tutti; e riteniamo in tal caso giustificato l'intervento del potere legislativo per interpretare autenticamente la legge.

Perciò io non posso assolutamente appagarmi delle spiegazioni che ha date il ministro dell'interno; il quale, dopo tutto, con molto spirito dice, che se è violata la legge dall'interpretazione del Consiglio di Stato, le esclusioni che ne deriveranno saranno compensate dalle indebite ammissioni avvenute in virtù dell'articolo 100...

MINISTRO DELL'INTERNO. Non ho detto compensate.

FORTIS. Una cosa sola io mi credo in dovere di fare, ed è questa: prendere atto della dichiarazione del ministro, che le Commissioni provinciali, qualunque sia il parere del Consiglio di Stato, hanno piena ed intera libertà di giudizio nelle questioni loro sottoposte...

MINISTRO DELL'INTERNO. Eh! figurarsi! (*Si ride*)

FORTIS... il che vuol dire che d'ora in avanti non si appoggeranno all'autorità del Ministero dell'interno, ma assumeranno sopra sè medesime tutta intera la responsabilità delle loro decisioni.

Del resto, siccome questa questione dell'elettorato degli ammoniti si connette a molte altre questioni, perchè io sostengo che risolvendola secondo il parere del Consiglio di Stato, si tradisce lo spirito della legge, e non si tiene il debito conto delle deliberazioni prese dalla Camera (ed infatti il ministro dell'interno non ne ha nemmeno parlato)...

MINISTRO DELL'INTERNO. Io non ne ho parlato per non suscitare questioni.

FORTIS... così io mi credo anche in dovere di riservarmi il diritto di convertire in interpellanza la presente interrogazione.

NICOTERA. Domando di parlare per un fatto personale.

PRESIDENTE. L'onorevole Savini ha facoltà di parlare per un fatto personale.

SAVINI. L'onorevole Fortis ha citato il mio nome. Ciò mi è stato detto perchè io non era nell'Aula in quel momento. L'onorevole Fortis ha detto che io gli avevo narrato un fatto accaduto pochi giorni sono e che corroborava appunto quanto egli intendeva di dire alla Camera.

È vero; io non entro nei particolari di quel fatto perchè mi riservo di rivolgere un'interrogazione al ministro guardasigilli, mi limito a dire alla Camera di che si tratta. Un individuo venne ammonito dal pretore di un paese del mio collegio; non faccio il nome del pretore, nè quello dell'ammonito; il sindaco l'indomani riunisce la Giunta; sindaco e Giunta rilasciano a questo ammonito un certificato di piena onorabilità. (*ilarità*) Non basta; 150 cittadini firmano un indirizzo (*Eh! — Interruzioni d'ilarità*) per protestare contro quell'ammonizione. Fra i sottoscrittori c'è un magistrato! Ora io domando, onorevole Depretis...

PRESIDENTE. Ma scusi, onorevole Savini!

SAVINI. Mi permetta, mi lasci andare in fondo.

Ora, onorevole Depretis, veda come si applica a casaccio l'ammonizione! Del resto l'onorevole Depretis ha detto: « io ho presentato una legge. » Io finisco subito di parlare; ma procuri l'onorevole Depretis che questa legge si tolga dalla sabbia e si possa davvero discuterla ed approvarla.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ercole per un fatto personale.

ERCOLE. L'onorevole Fortis mi ha voluto tirare in ballo, e quindi sono obbligato a dire anch'io una parola, ma una parola sola. È vero; discorrendo coll'onorevole Fortis, dopo che aveva presentata la sua domanda d'interrogazione, io ho avuto occa-

sione di parlare di questo argomento con lui e gli ho detto: allorchè si trattava della formazione delle liste elettorali politiche, io mi trovavo nel mio comune, ed i miei colleghi della Giunta mi hanno presentato un ricorso di un ammonito, il quale chiedeva, a forma dell'articolo 100, di essere iscritto nella lista, perchè io esprimessi la mia opinione. Io aveva motivo di astenermi e mi sono limitato a rispondere: fate come credete, secondo che la legge e la vostra coscienza vi suggeriscono. Quella Giunta ha creduto di iscriverlo ed il Consiglio comunale ha approvato l'operato della Giunta. Ma, essendosi pubblicate le liste, alcuni elettori, in base a recenti giudicati delle nostre Corti, hanno fatto pervenire un reclamo al prefetto, presidente della Commissione elettorale provinciale, il quale chiese spiegazioni alla Giunta.

La Giunta mandò la copia dell'ordinanza d'ammonizione del pretore, e la Commissione provinciale nella pienezza dei suoi diritti, credo che abbia cancellata l'iscrizione fatta. Del resto devo dire che di ammoniti noi ne abbiamo pochissimi, anzi ho motivo di ritenere che sia caso unico quello di cui ha parlato l'onorevole Fortis.

NICOTERA. Domando di parlare per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicotera per fatto personale.

NICOTERA. Il mio fatto personale è semplicissimo.

L'onorevole Fortis ha dichiarato che ammonizioni politiche se ne sono fatte sempre, ed ha soggiunto che se ne sono fatte in tempi non lontani. Ora, avendo io avuto l'onore di reggere per un certo tempo il Ministero dell'interno, mi credo nel diritto di osservare all'onorevole Fortis che mi aspettava dalla sua lealtà...

FORTIS. Chiedo di parlare per un fatto personale.

NICOTERA... un'eccezione almeno per quel tempo.

L'onorevole Fortis non può ignorare che, avendo io trovato un ammonito, non per ragioni politiche, ma che si poteva sospettare che lo fosse per tali ragioni, mi affrettai a togliere l'ammonizione. Posso poi dichiarare che, dalle ricerche fatte (ed ebbi occasione di dichiararlo altra volta), non mi risultò che prima di me si fossero fatte ammonizioni per cause politiche. (*Bene!*) Questa è la verità.

Che la legge sulla ammonizioni richieda alcune modificazioni lo credo anch'io, e l'onorevole Fortis non può ignorare che io mi affrettai a presentare un disegno di legge per modificarla. E se quel disegno di legge aspetta ancora l'onore di una discussione la colpa non è certo mia.

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1882

PRESIDENTE. L'onorevole Fortis ha facoltà di parlare per un fatto personale.

FORTIS. Per un doppio fatto personale. Prima per rispondere una parola all'onorevole Ercole il quale poteva benissimo dire la verità... (*Oh! oh!*) Non dico che non abbia detto la verità, ma non ha detto tutta la verità. (*Oh! oh! — Movimenti*) Egli non ha detto che la cancellazione è avvenuta dopo che si ebbe conoscenza del parere del Consiglio di Stato.

Quanto all'onorevole Nicotera, egli sa benissimo che non ha bisogno di rivolgersi alla mia lealtà, perchè io riconosca ciò che è vero.

Io non ho citato il periodo nel quale fu ministro dell'interno l'onorevole Nicotera, perchè non ho distinto alcun periodo: ma ho detto in genere che si danno ora ammonizioni per causa politica come se ne sono date pel passato.

Ma poichè l'onorevole Nicotera mi chiama ad una spiegazione, io non ho alcuna difficoltà di dichiarare che effettivamente, durante il primo Ministero di Sinistra, il ministro dell'interno fece cessare molte ammonizioni che avevano evidentemente causa politica. (*Movimenti a destra*)

MINGHETTI. Chiedo di parlare. (*Movimenti a sinistra*)

MARCONA. Nessuno le ha fatte. Si sono ammoniti da sè.

FORTIS. L'onorevole Nicotera ha accennato ad una di queste ammonizioni, e ha detto che appena fu in caso di sospettare che quell'ammonizione potesse avere una causa politica, s'incaricò di toglierla; il che vuol dire, come giustamente mi si fa osservare, che una condanna può essere inflitta o tolta dal ministro dell'interno!

PRESIDENTE. Questo non è fatto personale.

FORTIS. Lo so. Del resto se vogliamo entrare in un esame concreto dei vari periodi di governo, a traverso dei quali siamo passati...

PRESIDENTE. Ma è finito il fatto personale.

FORTIS. No.

PRESIDENTE. Ma come no?

FORTIS. Rispondo all'onorevole Nicotera, il quale ha detto: non mi ricordo che pel passato, cioè nel tempo antecedente al mio Ministero, si sieno date ammonizioni per causa politica...

PRESIDENTE. Ma non si fa la storia adesso.

FORTIS. Allora mi limiterò a rispondere all'onorevole Nicotera che accetto la discussione dei fatti e dei nomi entro questo recinto e fuori.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Minghetti.

MINGHETTI. Molte volte è stata recata alla Camera

l'accusa ora ripetuta dall'onorevole Fortis e fu sempre dimostrata vana; ora se l'onorevole Fortis vuol fare la discussione dei nomi, gli proveremo a chiare note che durante la nostra amministrazione mai non si diedero ammonizioni per causa politica. (*Esclamazioni a sinistra*)

FORTIS. Chiedo di parlare per un fatto personale.

PRESIDENTE. Non c'è fatto personale.

FORTIS. Allora perchè ha parlato l'onorevole Minghetti?

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Fortis, vi è fatto personale quando si attribuiscono ad un deputato opinioni che non sono le sue.

FORTIS. Dirò una parola sola. Prego la Presidenza di lasciarmi dire una sola parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Minghetti ha detto soltanto che se si volesse aprire una discussione sui fatti e sui nomi sarebbe sempre pronto a provare che durante la sua amministrazione non si diedero ammonizioni per causa politica. In questo non v'è nulla di personale per lei.

FORTIS. Domando di rispondere una parola sola.

PRESIDENTE. Non c'è fatto personale.

FORTIS. Una parola sola, ripeto, e unicamente per dire all'onorevole Minghetti che accetto la discussione sui nomi e che non è punto vero che sia stato mai dimostrato il contrario di quello che io affermo. Io non conosco che alla Camera ci sia stata discussione in proposito. (*Eh!*) Può darsi che ci sia stata; ma è certo che questa discussione non è mai scesa alla specificazione dei fatti e delle prove, e per conseguenza non può essere che sia stata efficacemente smentita la mia affermazione.

MINISTRO DELL'INTERNO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELL'INTERNO. Non ho che due parole da dire. Una all'onorevole Fortis, il quale, riservandosi, come ne ha senza dubbio il diritto, di presentare tutte le mozioni che crederà, ha poi preso atto delle mie dichiarazioni che consistono in questo: che io non intendo di vincolare la libertà dei consessi instituiti dalla legge per formare e correggere le liste elettorali, per decidere dei reclami e risolvere le questioni che sorgono. Onorevole Fortis, nessuno ha mai pensato di togliere a quei consessi tale libertà, e nessuno la può togliere; meno di tutti poi pensa di toglierla il ministro dell'interno. Riguardo poi alla interpretazione chiesta al Consiglio di Stato, l'onorevole Fortis deve sapere che non soltanto nel caso degli ammoniti, ma anche per molte altre questioni il Ministero, sollecitato da diverse parti, ha credute suo debito di udire l'avviso

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1882

di questo Consesso, istituito appunto per dar pareri al potere esecutivo.

Nell'applicazione della legge elettorale sono sorte questioni sulle quali nemmeno la Camera, nel compilare questa legge così importante, si è pronunciata, e per la cui soluzione si deve ricorrere a principii generali di diritto amministrativo. E pertanto non è proprio il caso di mettere in dubbio che il Governo si possa valere del parere del Consiglio di Stato, ogni volta che lo creda conveniente, sia per illuminare la sua coscienza, sia per dirigere gli atti della sua amministrazione.

Debbo dire infine una parola all'onorevole Savini, il quale, per provare che l'ammonizione si applica dai pretori a casaccio (furono queste le sue parole)...

SAVINI. Ho citato un fatto.

MINISTRO DELL'INTERNO. Ha detto: *a casaccio*.

SAVINI. Ho citato un fatto.

MINISTRO DELL'INTERNO. Sì, ha citato un unico fatto. (*ilarità*) Ma i pretori non sono mica infallibili. Sono 1800 o 2000, e può essere che il pretore, del quale l'onorevole Savini ha fatto cenno, abbia commesso uno sproposito. Ma un fiore non fa primavera, onorevole Savini. (*Viva ilarità*) E da questo unico fatto non si può indurre che tutti quanti i pretori dello Stato pronuncino a casaccio le ammonizioni.

SAVINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ma non si può aprire una discussione su di una interrogazione presentata e svolta.

SAVINI. Dico una parola sola all'onorevole ministro dell'interno.

PRESIDENTE. Non può dirne, nè una, nè dieci. (*Si ride*)

SAVINI. Allora ella mi ritira la facoltà di parlare.

PRESIDENTE. Non gliel'ho data, come posso ritargliela? (*ilarità*)

SAVINI. Dunque non mi permette di parlare?

PRESIDENTE. È il regolamento che non permette.

SAVINI. Non mi permette? Tanto meglio; prendo nota che mi si toglie facoltà di parlare.

PRESIDENTE. Prenda nota che il regolamento non le permette di parlare.

SAVINI. Questo è il modo d'avere sempre ragione.

PRESIDENTE. L'incidente è esaurito.

SVOLGIMENTO DI UNA INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO TRINCHERA SUI DANNI PRODOTTI DA UN URAGANO IN TERRA D'OTRANTO.

PRESIDENTE. Vi è un'altra interrogazione rivolta agli onorevoli ministri dell'interno e delle finanze così concepita:

« I sottoscritti domandano d'interrogare gli onorevoli ministri dell'interno e delle finanze sull'uragano avvenuto nel giorno 10 corrente in Terra di Otranto e sui modi con cui il Governo intende di provvedere.

« Trinchera, Nicotera, Oliva. »

L'onorevole Massari ha facoltà di parlare sull'ordine della discussione.

MASSARI. Unicamente per rivolgere una preghiera. Poichè vi ha cortesemente acconsentito il primo degli onorevoli interroganti, onorevole Trinchera, prego l'onorevole presidente di voler aggiungere il mio nome ai firmatari dell'interrogazione testè letta.

PRESIDENTE. Dunque l'interrogazione s'intende firmata dagli onorevoli Trinchera, Nicotera, Oliva e Massari.

L'onorevole Trinchera ha facoltà di svolgerla.

TRINCHERA. Non arte di propiziarmi gli animi, ma sentimento di dovere mi spinge, prima d'incominciare, a rivolgere una parola di ringraziamento al ministro dell'interno, perchè, appena alla distanza di una giornata, ha permesso lo svolgimento di questa mia interrogazione.

Con mio stupore ho letto in un giornale che ieri, terminando di parlare, l'onorevole ministro dell'interno accolse come una specie di sfida le ultime parole con cui chiusi il mio dire.

MINISTRO DELL'INTERNO. Sfida?

TRINCHERA. In verità la mia posizione in questo momento, ed il soggetto doloroso della mia domanda non mi mettono affatto in condizione di sfidare.

PRESIDENTE. Onorevole Trinchera, non badi a ciò che dicono i giornali.

MINISTRO DELL'INTERNO. Non ho detto niente.

TRINCHERA. Non dirò di più su tale riguardo.

Devo ancora una parola di ringraziamento agli egregi miei colleghi Nicotera, Oliva e Massari, i quali, con pietoso pensiero, hanno voluto associarsi a me. Questo fatto mi dimostra una cosa, della quale ognuno di noi è ormai da gran tempo persuaso, cioè che se in questa Camera vi sono vecchi e sperimentati patrioti, ve ne sono ancora di quelli che al patriottismo uniscono un'altra bella e non comune qualità, quella di essere anche uomini di cuore.

Egredi colleghi; dinnanzi a voi e dinnanzi al Governo, in questo momento la mia parola e la mia voce sono la voce e la parola della preghiera, sono la voce e la parola di un uomo, che, coll'animo solcato da profondo dolore, colpito, ebetito quasi, dallo spettacolo di una immensa sciagura, si rivolge alla rappresentanza nazionale e al Governo, e prega l'una e l'altro di venire in soccorso di una grande sventura, e di rendere questo soccorso pronto, vivo

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1882

ed efficace, come viva e sanguinosa è la ferita che lo richiede.

Io non credeva in verità di dover oggi invocare certi sentimenti dei quali il Parlamento italiano spesse volte ha dato nobilissime prove.

Se il vincolo che unisce tutti gli italiani trova ragione nelle nostre memorie, nelle nostre tradizioni, nei nostri comuni interessi, io credo che possiamo, che dobbiamo dimostrare al mondo che questo vincolo trova ancora il suo fondamento nelle nostre comuni sventure e nel vicendevole e fraterno soccorso.

La preghiera che ora io vi rivolgo, l'aiuto che domando a voi e al Governo, io credo che resti avvalorato dal ricordo di questo sentimento di solidarietà, dal ricordo di quello che altre volte il Parlamento e il Governo hanno fatto per altre provincie italiane.

Dirò in breve il caso miserando, poichè ho l'animo triste, e il dolore, quando è fortemente sentito, non si stempera in molte parole.

Il giorno 10 del corrente mese sarà ricordato con terrore da una parte degli abitanti della Terra di Otranto, e più specialmente da quelli del circondario di Brindisi. In quel giorno nefasto un tremendo uragano si scatenò su quei paesi e su quelle campagne, per un'estensione di più di 160 chilometri quadrati, invadendo da un punto all'altro i territori di molti comuni, tra i quali citerò quelli di Oria, di Manduria, di Mesagne, di Francavilla-Fontana, di Erchie, di Brindisi e di Latiano.

Verso le 12 meridiane cominciò a spirare un vento impetuoso e gagliardo, indizio della prossima tempesta e della prossima ruina, seguito da pioggia e poi da grandine fitta, che da principio aveva il volume di una noce, e poi in molti punti (lo ricavo da numerose corrispondenze che ho ricevute) arrivò fino a prendere le proporzioni d'un'arancia. (*Sensazione*)

La distruzione fu in breve compiuta. Dopo mezz'ora l'uragano era cessato, e il sole, sbucando in mezzo ai grossi e bianchi nuvoloni, illuminò un campo immenso di strage e di ruina.

Lo spettacolo che offre ora quella contrada è straziante: nei paesi vi è il lutto, e la fame già batte alle porte di quella gente misera e tapina; nelle campagne regna lo squalore e la desolazione.

Tutto è distrutto; vigneti, oliveti, orti, seminati; ogni risorsa è venuta meno.

La grossa grandine ha colpito non solo i fiori, le gemme e le messi prossime a raccogliersi, ma ha ferito e spezzato le viti e gli alberi.

È adunque un danno che non è limitato soltanto

la male presente, ma gli abitanti di quei paesi dovranno subirne le conseguenze dolorose per molti anni di seguito.

Signori, ciò che dico è meno della verità, e non vi nascondo che attenuo di molto le corrispondenze ed i dispaaci che io ricevo ogni giorno dai luoghi del disastro.

La grandine ha fatto ancora non poche vittime umane, schiacciate dal suo peso e dalla sua violenza.

Io domando al Parlamento e al Governo pietà per quelle popolazioni derelitte, per quelle popolazioni industriose e laboriose, che non meritavano sì duro trattamento dalla sorte, che si trovano senza pane alla vigilia di veder remunerate da uberoso raccolto le fatiche durate e le spese sostenute, e che non possono assolutamente pagare ora le imposte.

Io vedo con piacere al suo posto l'onorevole ministro delle finanze, e spero che, uomo di cuore com'è, d'indole mite e temperata, si lascerà muovere ancora al racconto di questo doloroso avvenimento.

Altro che perequazione, onorevole Magliani!... (*Bene! Bravo!*)

Del resto, io devo dirlo perchè è debito di giustizia: se di tanto in tanto un avverso destino si sforza di perequare le diverse provincie italiane sottoponendole ad uguali sventure, ad uguali disastri, bisogna dire (e di ciò mi felicito) che il Governo le sottopone ancora ad un'uguale misura di aiuti e di soccorsi. Faccia ora per quei disgraziati paesi ciò che altra volta ha fatto per i danneggiati dalle inondazioni del Po, per i danneggiati dalle eruzioni dell'Etna e del Vesuvio, e per quelli di Reggio di Calabria, di Casamicciola e dell'Abruzzo Citeriore, e come ha fatto anche per una consimile sventura (come mi suggerisce l'onorevole mio amico Fortunato), per le vittime dell'uragano del 29 giugno 1881 nelle provincie di Forlì, di Modena e di Reggio di Emilia.

Io, che mi limito ora ad invocare la sua pietà, non dirò al Governo quale potrebbe essere il mezzo più acconcio per venire in soccorso di quelle grame popolazioni. Faccia esso, purchè faccia bene, e presto; e rifletta solo che l'aiuto deve rispondere alla miseria. Quando si vuol fare il bene, quando un'opera buona si vuol compiere, ci sono sempre molte vie aperte per praticarla. Lascio libero il Governo.

Aspetto soltanto dall'uno dall'altro ministro, ma più specialmente dall'onorevole ministro dell'interno, una parola di conforto e di speranza che mi affretterò di comunicare alle vittime di tanta sventura. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

MINISTRO DELL'INTERNO. Le notizie che io ho ricevuto non sono che sommarie; esse mi hanno appreso che il giorno 10 una grandine violenta ha inferito sopra alcuni comuni della provincia di Terra d'Otranto, e più specialmente sul comune di Latiano, che ne fu fieramente colpito, sul territorio di Brindisi, sui comuni di Mesagne e di Oria, ed anche, sebbene in minor parte, sul comune di Maglie.

Una parte dei prodotti fu devastata dalla grandine; e certamente il danno, per quanto risulta anche solo da queste informazioni sommarie che ho ricevuto, è ragguardevole.

Per ora io non sarei in grado di dire quale provvedimento potrebbe prendere il Governo per venire in soccorso principalmente delle popolazioni povere che possono più crudelmente soffrire per le conseguenze di questo disastro; mi propongo di spedire immediatamente in Terra d'Otranto un impiegato, con incarico di fare un'indagine accurata in tutti i comuni che furono colpiti dalla grandine; e quando avrò ricevuto la relazione, che spero sarà minuziosa e completa, presenterò al Parlamento, se sarà il caso, d'accordo col mio collega il ministro delle finanze, un disegno di legge, a meno che fossero creduti sufficienti i mezzi che il bilancio fornisce al Ministero.

Io posso assicurare che questo provvedimento sarà preso immediatamente, e che alla provincia per la quale si sono interessati l'onorevole Trinchera e gli onorevoli colleghi che hanno firmata la sua interrogazione, non sarà usato un trattamento di giustizia diverso da quello che fu usato per altre provincie del regno.

PRESIDENTE. L'onorevole Nicotera ha facoltà di parlare.

NICOTERA. Io credo che l'onorevole mio amico Trinchera, l'onorevole Oliva e l'onorevole Massari possano con me dichiararsi soddisfatti della risposta data dall'onorevole ministro dell'interno, e mi permetto di esprimere in nome loro anche i ringraziamenti al ministro. Però, vorrei rivolgergli una preghiera, ed è questa: l'onorevole Trinchera ha parlato anche di vittime, che io non so se siano morti o feriti. L'onorevole ministro, nell'invviare un ispettore od altra persona come crederà più conveniente, per verificare i danni, nei limiti che gli consente il suo bilancio, potrebbe anche procurare, se vi sono famiglie povere, di sollevarle momentaneamente dall'indigenza in cui si trovano. Questo provvedimento egli lo può adattare senza bisogno di

proporre al Parlamento un disegno di legge speciale.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io non ho alcuna difficoltà di dichiarare che fra le istruzioni che saranno date alla persona che manderò a visitare i comuni devastati dalla grandine in terra d'Otranto, sarà data anche questa, di proporre immediatamente al ministro dell'interno di dare un sussidio a quelle famiglie il cui stato di povertà reclama un immediato provvedimento. (*Bravo!*)

TRINCHERA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TRINCHERA. Non dirò altro che una parola di viva e profonda riconoscenza da parte mia ed in nome di quelle popolazioni all'onorevole ministro dell'interno per ciò che ha detto di voler fare in loro vantaggio.

PRESIDENTE. L'incidente è esaurito.

PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE PER MODIFICAZIONE DELL'ELENCO DEI BOSCHI INALIENABILI E PER L'ACQUISTO DELLA FORESTA DI MONTICCHIO.

MAGLIANI, ministro delle finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Mi onoro di presentare alla Camera, a nome del ministro d'agricoltura, industria e commercio e a nome mio, un disegno di legge per modificazione dell'elenco dei boschi inalienabili e per il riacquisto della foresta di Monticchio. (*V. Stampato, n° 313.*)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito agli onorevoli deputati.

CHIUSURA DELLA VOTAZIONE.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione per la nomina di sei commissari i quali devono esaminare le circoscrizioni elettorali politiche.

Prima di passare al seguito della discussione della legge sul reclutamento ed obblighi di servizio degli ufficiali di complemento, dirigo una preghiera agli scrutatori, perchè vogliano stasera riunirsi, e fare sollecitamente lo spoglio delle schede.

Ricordo che la Commissione dovrà entro un mese, del quale sono già decorsi parecchi giorni, compiere i suoi lavori.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PER IL RECLUTAMENTO ED OBBLIGHI DI SERVIZIO DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO, RISERVA E MILIZIA TERRITORIALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge sul reclutamento ed obblighi di servizio degli ufficiali di complemento, di riserva e di milizia territoriale.

Rimaniamo all'articolo 4. Lo leggo nuovamente per porlo poi a partito:

« Art. 4. Gli ufficiali medici di carriera (dell'esercito permanente) sono reclutati di preferenza per concorso di titoli fra i giovani che già hanno ottenuto l'idoneità per la nomina a sottotenente medico di complemento. »

Nessuno domandando di parlare mette ai voti quest'articolo 4.

(È approvato, e lo sono pure senza discussione i seguenti fino all'8 inclusivamente.)

« Art. 5. I militari di truppa dell'esercito permanente e della milizia mobile di professione farmacisti possono in tempo di guerra venire destinati a prestare servizio come farmacisti di complemento. »

« Art. 6. Gli ufficiali di complemento, tranne i sottotenenti medici provenienti dai militari di seconda e terza categoria indicati nell'articolo 2, sono ascritti in tale qualità: all'esercito permanente fino al compimento del trentaduesimo anno di età; alla milizia mobile fino al termine del trentanovesimo anno. Possono tuttavia continuare nel servizio di milizia mobile fino al quarantacinquesimo anno purchè ne conservino l'attitudine e ne manifestino il desiderio. »

« Gli ufficiali di complemento di cui alla lettera c dell'articolo 1 hanno diritto all'indennità annua stabilita dalla legge sugli stipendi. »

« Art. 7. L'ufficiale di complemento che voglia dimettersi dal grado prima del quarantesimo anno di età può farlo, ma egli corre la sorte come soldato della rispettiva classe di leva e della rispettiva categoria. »

« Art. 8. In tempo di pace:

« gli ufficiali di complemento di cui alla lettera a dell'articolo 1 non hanno obbligo di servizio personale; »

« quelli indicati dalla lettera b possono essere chiamati temporaneamente in servizio, per loro istruzione, per un periodo di tre mesi, e allorquando la rispettiva classe di leva, venga dal con-

gedo illimitato richiamata sotto le armi per istruzione; »

« quelli di cui alla lettera c sono del pari sottoposti all'obbligo della chiamata in servizio temporaneo, sia per istruzione per un periodo di tre mesi, sia allorquando vengano chiamate alle armi, per istruzione, classi di milizia mobile ed essi siano già assegnati alla medesima; »

« quelli di cui alla lettera d, oltre al servizio di 6 mesi accennato nell'articolo 2, possono pure essere chiamati in servizio ogniqualvolta venga richiamata alle armi, per istruzione, la rispettiva classe di leva; »

« quelli infine delle lettere e ed f provenienti dai militari di prima categoria possono essere tratti sotto le armi fino al compimento del loro obbligo di servizio sotto le armi. »

« Tutti poi indistintamente gli ufficiali di complemento, possono, col loro consenso, essere chiamati in servizio, per bisogni eventuali e nei limiti delle somme a tale scopo stanziato in bilancio. »

« Art. 9. I sottotenenti di complemento nel passaggio alla milizia mobile possono essere nominati tenenti. Ma i tenenti dell'esercito permanente assegnati alla milizia mobile, avranno su di essi la precedenza nel comando, qualunque ne sia l'anzianità. »

Su quest'articolo l'onorevole Corvetto ha proposto l'emendamento che segue:

« Propongo che si sopprima il secondo inciso, ossia le parole: Ma i tenenti dell'esercito permanente assegnati alla milizia mobile, avranno su di essi la precedenza nel comando, qualunque ne sia l'anzianità. »

L'onorevole Corvetto ha facoltà di parlare.

CORVETTO. (Della Commissione) Siccome è il regolamento di disciplina militare che stabilisce la precedenza del comando, rispetto alla anzianità per gli ufficiali dell'esercito permanente, e siccome sarà necessario inserire anche nel regolamento di disciplina quelle disposizioni che si riferiscano agli altri ufficiali che faranno parte sia della milizia mobile sia della milizia territoriale, a me pare che questo secondo inciso si debba rimandare al regolamento di disciplina che è sancito da regio decreto e non debba far parte della legge.

Per questo io prego il ministro di acconsentire che sia tolto questo secondo inciso dell'articolo 10, ora 9.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro la sua opinione.

FERRERO, ministro della guerra. Io non ho difficoltà di accettare l'emendamento proposto, e mi limiterò ad accennare le ragioni per le quali era stato formulato l'articolo in questa guisa. Avverrà

il più sovente che i tenenti di complemento saranno più anziani di quelli dell'esercito permanente che verranno trasferiti nella milizia mobile in caso di mobilitazione, e quindi, in caso di assenza del capitano, dovrebbero assumere il comando della compagnia. Benchè però a ciò si possa provvedere egualmente con disposizioni regolamentari, pure io non ho nessuna difficoltà di accettare l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Commissione se accetti l'emendamento dell'onorevole Corvetto.

BARATIERI, relatore. Siccome la Commissione aveva inserito questa disposizione in seguito a domanda dell'onorevole ministro della guerra, il quale ha d'altronde la facoltà nel regolamento di disciplina di stabilire la precedenza di comando, la Commissione non ha nessuna difficoltà di accettare questo emendamento.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 9 come è stato emendato dall'onorevole Corvetto:

« I sottotenenti di complemento nel passaggio alla milizia mobile possono essere nominati tenenti. »

(È approvato.)

« Art. 10. I tenenti di complemento ascritti alla milizia mobile venendo nominati ufficiali di milizia territoriale possono essere promossi al grado di capitano. »

Sopra questo articolo si propone un emendamento dall'onorevole Omodei, consistente nella soppressione dell'articolo 10 che egli ritiene compenetrato nell'articolo 14.

L'onorevole Omodei ha facoltà di parlare.

OMODEI. È precisamente questo che io dovevo dire alla Camera, alla Commissione e al ministro della guerra. L'articolo ora decimo: « i tenenti di complemento ecc. » è compenetrato nell'articolo 14, secondo cui la facoltà è sempre del ministro di potere nel passaggio concedere un grado superiore ad ufficiali della milizia territoriale. Ora, siccome i tenenti di complemento possono essere promossi al grado di capitano (possono, e non debbono), una volta che questa facoltà resta al ministro, come è all'articolo 14, mi pare che quest'articolo sia del tutto superfluo e che perciò potrebbe essere soppresso.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

BARATIERI, relatore. La Commissione per le ragioni espresse dall'onorevole Omodei, accetta la soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro se accetti questa soppressione.

MINISTRO DELLA GUERRA. Io pure l'accetto.

PRESIDENTE. Dunque metto a partito la soppressione di quest'articolo 10.

(È approvata.)

Leggo l'articolo 12, che ora diventa 10:

« Gli ufficiali di riserva concorrono con quelli in posizione ausiliaria a sostituire in tempo di guerra nei vari impieghi territoriali militari gli ufficiali dell'esercito permanente destinati alle truppe mobilitate. »

Chi lo approva si levi.

(È approvato.)

« Art. 13 che diventa 11. Inscritti nei ruoli di riserva vengono tutti gli ufficiali in ritiro od in riforma i quali conservano tuttavia abilità a prestare l'opera loro militare nelle varie contingenze di guerra. »

« Possono esservi iscritti gli ufficiali che avendo cessato dal servizio dell'esercito permanente o della milizia mobile, per dimissione volontaria, ovvero per ragione di età giusta il precedente articolo 6, ne presentino domanda. »

Sopra questo articolo la Commissione propone un emendamento, d'accordo col Ministero, in questi termini:

« Sono iscritti nei ruoli di riserva tutti gli ufficiali in ritiro e quelli in riforma, provveduti di pensione vitalizia, i quali conservano tuttavia abilità a prestar l'opera loro militare negli impieghi indicati nell'articolo precedente. »

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

BARATIERI, relatore. A nome della Commissione e d'accordo coll'onorevole ministro della guerra ho presentato ora al banco della Presidenza una lieve modificazione di forma. Sembrava, riguardo agli ufficiali della riserva, che la condizione di dover essi essere atti a prestare l'opera loro militare nelle varie contingenze di guerra, fosse troppo restrittiva e si potesse darvi un significato che veramente non può essere nelle intenzioni del legislatore. Gli ufficiali della riserva sono generalmente chiamati a prestar servizi territoriali.

Quindi in miglior relazione all'articolo precedente, che prescrive questi servizi, d'accordo col ministro della guerra, la Commissione presentò quest'emendamento.

PRESIDENTE. Domando se gli altri capoversi non sieno variati.

BARATIERI, relatore. Il secondo comma resta.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro della guerra se accetti l'emendamento della Commissione.

MINISTRO DELLA GUERRA. L'accetto.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'articolo 13, che diventa 11, come è stato emendato:

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1882

« Sono iscritti nei ruoli di riserva tutti gli ufficiali in ritiro e quelli in riforma, provveduti di pensione vitalizia, i quali conservano tuttavia abilità a prestare l'opera loro militare negli impieghi indicati nell'articolo precedente.

« Possono esservi iscritti gli ufficiali che avendo cessato dal servizio dell'esercito permanente o della milizia mobile, per dimissione volontaria, ovvero per ragione di età, giusta il precedente articolo 6, ne presentino domanda. »

Chi approva quest'articolo è pregato di alzarsi.
(È approvato.)

« Art. 14 che diventa 12. Gli ufficiali di riserva possono in tempo di guerra venire chiamati in servizio; ma non presso i corpi mobilizzati per operazioni attive, senza il consenso loro.

« Gli ufficiali generali a 70 anni,

« Gli ufficiali superiori a 65 id.,

« Gli ufficiali inferiori a 60 id.,

possono chiedere di essere dispensati da ogni servizio eventuale, pur conservando l'onore dell'uniforme. »

(È approvato.)

Articolo 15 che diventa 13:

« Gli ufficiali della milizia territoriale sono nominati per decreto reale a proposta del ministro della guerra, e sono scelti:

« Per tutti i gradi: fra i cittadini che abbiano servito nelle altre categorie di ufficiali dell'esercito e sieno stati rivestiti almeno del grado immediatamente inferiore.

« Per sottotenenti: fra sott'ufficiali provenienti dall'esercito permanente o dalla milizia mobile o fra i cittadini che hanno i requisiti determinati per decreto reale. »

CAVALLETTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavalletto ha facoltà di parlare.

CAVALLETTO. Questa disposizione si applicherà per le future nomine degli ufficiali della milizia territoriale; ma mi pare che, con questa disposizione, si metta una vera differenza fra gli ufficiali che sono già nominati e quelli che sono da nominare. Ad ufficiali superiori credo siano state nominate persone che hanno militato come volontari con o nessun grado; ma adesso con questo articolo si prescrive (ed io nondimeno lo approvo questo articolo) che « abbiano servito nelle altre categorie di ufficiali dell'esercito e siano stati rivestiti almeno del grado immediatamente inferiore. »

Per tal modo i capitani devono essere stati almeno luogotenenti, se non erro; i maggiori devono essere stati capitani o luogotenenti. Quindi vedremo che i nuovi saranno sottoposti a queste prescrizioni re-

strittive, mentre fra quelli nominati, vi sarà qualche tenente colonnello che sarà stato appena caporale.

BARATIERI, *relatore*. E forse neppure.

CAVALLETTO. Questo è uno sconcio gravissimo. Stabiliamo qui due ordini di ufficiali che hanno fra loro un valore diverso; ma per quello che è fatto non c'è rimedio. Io non faccio che questa semplice osservazione.

PRESIDENTE. Dunque pongo ai voti l'articolo 13 di cui ho dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 16 che diventa 14. Fra gli ufficiali della milizia territoriale le promozioni avranno luogo secondo ruoli nei quali verranno ascritti per grado gli ufficiali compresi nel territorio di ciascun corpo di armata e nel comando militare dell'isola di Sardegna. »

(È approvato.)

« Art. 15. I posti di capitano di milizia territoriale sono conferiti, per un terzo almeno, ai tenenti della milizia stessa, per due terzi ai tenenti che provengono da altre categorie di ufficiali.

« I posti di maggiore sono coperti, per un terzo almeno, mediante promozione tra i capitani della milizia stessa e per due terzi mediante nomine di capitani provenienti dalle altre categorie di ufficiali.

« Le promozioni da maggiore a tenente-colonnello sono riservate per due terzi agli ufficiali di milizia territoriale e per un terzo possono essere riservate ai maggiori provenienti direttamente da altra categoria di ufficiali.

« Il grado di tenente colonnello non può essere conferito se non alla metà degli ufficiali superiori della milizia territoriale. »

OMODEI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Omodei.

OMODEI. Nell'ultimo comma di questo articolo (che credo sia il 15) è detto che il grado di tenente colonnello non può esser conferito se non alla metà degli ufficiali superiori della milizia territoriale. Confesso che non arrivo a comprendere questa disposizione.

Se vi sono 1000 ufficiali superiori, il Governo avrà facoltà di nominarne 500 colonnelli; ma con qual criterio, con quale norma dovrà il ministro fare questa scelta?

Una volta che il ministro non è vincolato a scegliere questi ufficiali superiori fra i primi 500 o fra i secondi 500, a me pare che l'articolo dovrebbe esser formulato in altro modo, stabilendo che i colonnelli in genere si nominino fra gli ufficiali superiori della milizia territoriale.

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1882

Quindi propongo che la formola di questo comma sia così modificata: « Il grado di tenente colonnello è conferito agli ufficiali superiori della milizia territoriale. »

PRESIDENTE. Mandi il suo emendamento scritto.

CAPO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cspo.

CAPO. Io desidererei di avere uno schiarimento dall'onorevole relatore.

Nel terzo comma di quest'articolo è detto:

« Le promozioni da maggiore a tenente colonnello sono riservate per due terzi agli ufficiali di milizia territoriale e per un terzo possono essere riservate ai maggiori provenienti direttamente da altra categoria di ufficiali. »

E immediatamente dopo:

« Il grado di tenente colonnello non può essere conferito se non alla metà degli ufficiali superiori della milizia territoriale. »

Oh! non è la stessa cosa? Se sopra avete detto che le promozioni da maggiore a tenente colonnello devono essere riservate per due terzi agli ufficiali della milizia territoriale, come fate poi a dire dopo che il grado di tenente colonnello non può essere conferito se non alla metà degli ufficiali superiori della milizia territoriale?

Nel leggere tutto l'articolo mi è parso di comprendere questo, che cioè le promozioni nella milizia territoriale si facciano per due terzi tra ufficiali della milizia territoriale, e per un terzo tra ufficiali che provengono da altre categorie.

Ora se le promozioni da maggiore a tenente colonnello si fanno allo stesso modo, come le promozioni da capitano a maggiore, o da tenente a capitano, non capisco l'ultimo comma; esso non ha ragione di essere. Perché, se l'ultimo comma dicesse « colonnello » allora saremmo perfettamente d'accordo, ma dicendo « tenente colonnello » è inutile, perché voi la facoltà della promozione da maggiore a tenente colonnello l'avete nel comma terzo dell'articolo, e non avete bisogno del comma quarto.

CAVALLETTO. Domande di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLETTO. Io vorrei una spiegazione dall'onorevole relatore.

Qui al 1° comma è detto:

« I posti di capitano di milizia territoriale sono conferiti, per un terzo almeno, ai tenenti della milizia stessa. »

Poi:

« I posti di maggiore sono coperti, per un terzo almeno, mediante promozione tra i capitani della milizia stessa e per due terzi mediante nomine, ecc. »

Venendo poi alle promozioni da maggiore a tenente colonnello, s'inverte la proporzione, poichè esse sono riservate per due terzi agli ufficiali di milizia territoriale e per un terzo possono essere riservate ai maggiori provenienti direttamente da altra categoria di ufficiali.

Cosicchè pel grado più importante, che è quello di tenente colonnello, si allarga la base di scelta nella milizia territoriale, e quindi si vanno a scegliere probabilmente i tenenti colonnelli tra ufficiali già nominati maggiori, e che furono appena caporali, e forse neanche caporali. Io non capisco a quali criteri sia stato ispirato questo terzo comma. Mi pare che se si prende il terzo per gli altri gradi, si debba continuare a prendere il terzo anche per questo, e che si debba sempre cercare che prevalga nella milizia territoriale l'elemento dei veri ufficiali: altrimenti avrete, che so io, delle vanità di ufficiali superiori i quali non sanno nemmeno comandare un pelotone di compagnia.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

BARATIERI, relatore. Cominceremo dall'ultimo comma, per intenderci meglio. La Commissione, d'accordo col Ministero, ha stabilito che la metà dei posti dei comandanti di battaglione della milizia territoriale sia coperta da tenenti colonnelli, e l'altra metà da maggiori. Noi, secondo la legge d'ordinamento votata avant'ieri, avremo 320 battaglioni di milizia territoriale, i quali saranno comandati metà da maggiori e metà da tenenti colonnelli. E ciò è naturale; è per mettere un vincolo al ministro della guerra, affinché non li faccia, sia per pressioni, sia per favoritismo, sia per altre ragioni, tutti di botto tenenti colonnelli.

Vogliono pure la proporzione fra i gradi degli ufficiali superiori della milizia territoriale, e per dare ai maggiori una certa carriera coll'avanzamento a tenenti colonnelli. Questa proporzione è questione organica di gradi, è del resto stata osservata nelle nomine fatte ultimamente.

Devo dare una risposta poi all'onorevole Cavalletto.

Noi abbiamo stabilito che i posti di capitano di milizia territoriale siano conferiti, per un terzo, ai tenenti della milizia stessa, a fine di lasciare ai tenenti, provenienti sia dall'esercito permanente, sia dai tenenti di complemento, sia dalla posizione ausiliaria, due terzi dei posti di capitano nella milizia territoriale. Questi tenenti porteranno nella milizia territoriale un grande contingente di forza, di vigoria e d'istruzione militare; così i posti delle promozioni di capitano e di maggiore avranno l'istessa proporzione.

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1882

In quanto poi ai posti di tenente colonnello, abbiamo invertito la proporzione, perchè nella milizia territoriale, introducendovi due terzi di capitani provenienti dalle altre categorie dell'esercito, e poi introducendovi due terzi di maggiori, si trova che già una buona porzione di quelli che coprono il grado di maggiore provengono o proverranno, tanto più nell'avvenire, dalle categorie dell'esercito, quando avremo meglio militarizzato il paese e avremo applicato la presente legge; quando avremo cioè quasi tutti gli ufficiali della milizia territoriale provenienti da ufficiali che hanno ricevuto il battesimo dell'istruzione in mezzo alle file dei nostri soldati. Nè basta: bisogna ben notare che questo passaggio da maggiore a tenente colonnello non porta assolutamente differenza di comando, perchè tanto il tenente colonnello, quanto il maggiore sono comandanti il battaglione. È piuttosto un compenso dato a chi si distingue di più, è un compenso dato al lungo servizio. Perciò la Commissione non potrebbe recedere dalla disposizione fondamentale di questo articolo, da 17 diventato 15; solo potrebbe accettare qualche modificazione di forma, che crede sia stata già proposta dall'onorevole Corvetto.

CAVALETTO. Il ragionamento dell'onorevole relatore andrebbe abbastanza bene se non ci fosse il fatto di ufficiali superiori, che furono già nominati con norme diverse da queste; per cui sarà ben facile che questi (i quali furono nominati non so con che criterio, forse per influenza personale locale, o con criterio politico) possano essere, trovandosi già maggiori, promossi a tenenti colonnelli. Io per me credo che sarebbe cosa opportuna invitare questi tenenti colonnelli, che non hanno precedenti militari o che non ebbero adeguati gradi di ufficiali combattenti, a sgombrare il terreno. (*ilarità*) Ecco quello che io vorrei.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

MINISTRO DELLA GUERRA. L'onorevole Cavalletto è già tornato varie volte su questo argomento. Questi ufficiali superiori sono stati nominati in forza della legge sulla milizia territoriale, la quale stabiliva che, nel primo impianto, per tutti i gradi potevano essere nominati i cittadini. Le scelte saranno state fatte più o meno bene; questa è altra questione. L'onorevole Cavalletto crede che non siano state fatte con giusti criteri; quelli che le hanno fatte credono invece di averle fatte bene: è questione di apprezzamento. Naturalmente in simili casi è facile commettere qualche sbaglio; ma per qualche sbaglio non bisogna poi intaccare la legge stessa; perchè nel fondo io credo che in complesso si siano fatte buonissime scelte. Alcuni sbagli possono es-

sere avvenuti, ed a questi si è già rimediato, perchè difatti dopo le informazioni avute, si è riconosciuto che era occorso qualche errore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Capo.

CAPO. Io desidererei di sentire leggere la formola proposta dall'onorevole Corvetto, perchè io non sono rimasto convinto dalle spiegazioni che ci ha dato il relatore; mi pare che vi sia un equivoco.

PRESIDENTE. Permetta; la modificazione proposta dall'onorevole Omodei, al comma 4° dell'articolo 15 è la seguente:

« Il grado di tenente colonnello è conferito agli ufficiali superiori della milizia territoriale... »

OMODEI. Vorrei correggere ancora il mio emendamento, perchè alle parole *gli ufficiali superiori*, credo convenga meglio sostituire *i maggiori*; infatti è vero che gli ufficiali superiori sono maggiori e tenenti colonnelli; ma siccome qui si parla del grado di tenente colonnello nella milizia territoriale, l'espressione *ufficiali superiori*, come è nel progetto della Commissione e nel mio emendamento, deve cambiarsi in quella di *maggiori della milizia territoriale*.

PRESIDENTE. Dunque ella sostituisce alle parole *ufficiali superiori* quella di *maggiori*.

L'onorevole Corvetto presenta quest'altro emendamento:

« In ogni caso il numero dei tenenti colonnelli non può superare la metà di quello degli ufficiali superiori determinato dai quadri organici. »

Domando alla Commissione se accetti l'emendamento dell'onorevole Omodei.

BARATIERI, relatore. La Commissione non può consentire accettando l'emendamento dell'onorevole Omodei, perchè essa, come ho già avuto l'onore di dire, vuole vincolare il ministro della guerra in modo che non dia il grado di tenente colonnello a più della metà dei comandanti di battaglione della milizia territoriale. Ora, siccome questo emendamento proposto dall'onorevole Omodei darebbe la facoltà al ministro della guerra di nominare tutti i comandanti di battaglione della milizia territoriale tenenti colonnelli, quindi sarebbe contrario allo spirito che informa il nostro articolo, la Commissione è dispiacente di non poterlo accettare, e prega l'onorevole Omodei di volerlo ritirare ed associarsi a quello proposto dall'onorevole Corvetto.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro della guerra se accetti l'emendamento dell'onorevole Omodei.

MINISTRO DELLA GUERRA. Io mi associo al parere espresso dall'onorevole relatore. Il concetto di quest'articolo è di stabilire che vi siano metà tenenti

colonnelli e metà maggiori; siccome il grado di tenente colonnello e quello di maggiore si riferiscono ambedue alla stessa carica, così si stabilisce che per questi due gradi una metà siano tenenti colonnelli ed una metà maggiori. Mi pare che la formola proposta dall'onorevole Omodei non risponda a questo concetto, e che vi risponda meglio quella proposta dall'onorevole Corvetto; per conseguenza lo prego di ritirarlo; è questione soltanto d'intendersi. Presentemente non si potrebbero nominare altri tenenti colonnelli perchè già rappresentano più della metà degli ufficiali superiori e non si sarebbe più nel concetto della legge.

PRESIDENTE. Dunque insiste onorevole Omodei?

OMODEI. Io accetto le spiegazioni e gli schiarimenti che mi ha dato l'onorevole ministro della guerra, e come ha fatto il ministro della guerra che ha accettato l'emendamento dell'onorevole Corvetto, anche io accetto l'emendamento dell'onorevole Corvetto, che è quello che dissipa i dubbi e toglie certe parole, che non mi sembrano adatte, in quel comma 4° come l'ha manifestato l'onorevole relatore. Quindi debbo dichiarare questo. Non già perchè la dizione del comma 4° possa stare come è scritta dall'onorevole relatore; questo è impossibile, perchè non arrivo a comprendere come in quelle parole ufficiali superiori...

BARATIERI, relatore. Non deve dire ufficiali superiori? Domando di parlare per un fatto personale.

OMODEI. I gradi superiori, per quanto ne sappia (mi permetta di essere tecnico in questo), sono il tenente colonnello ed il maggiore.

Voci. E il colonnello.

OMODEI. Ma in questo caso non c'entra il colonnello, come non c'entra nemmeno il tenente colonnello, perchè si dice il grado di tenente colonnello si deve conferire agli ufficiali superiori della milizia territoriale. Chi resta degli ufficiali superiori? Non restano che i maggiori.

PRESIDENTE. Ma onorevole Omodei, ella dunque accetta l'emendamento dell'onorevole Corvetto.

OMODEI. Ecco: io credo di essere stato esatto nel sostenere che si sarebbe dovuto mettere *maggiori*; ma poichè l'onorevole ministro della guerra accetta l'emendamento dell'onorevole Corvetto, io ritiro il mio, e mi associo a quello dell'onorevole Corvetto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BARATIERI, relatore. Ecco, io accetto a nome della Commissione l'emendamento dell'onorevole Corvetto, perchè vuol dire la stessa cosa dell'articolo della Commissione; non accetto l'articolo dell'onorevole Omodei perchè vuol dir cosa assai diversa.

In quanto poi alla sua competenza tecnica io non

ho mai messo in dubbio la competenza tecnica di nessuno. Qui sono tutti giudici ugualmente delle leggi che si trovano dinanzi alla Camera; ed in questo noi militari mostriamo la stessa deferenza che mostrano tutti gli altri.

PRESIDENTE. Dunque rileggo l'articolo 15:

« I posti di capitano di milizia territoriale sono conferiti, per un terzo almeno, ai tenenti della milizia stessa, per due terzi ai tenenti che provengono da altre categorie di ufficiali.

« I posti di maggiore sono coperti, per un terzo almeno, mediante promozione tra i capitani della milizia stessa e per due terzi mediante nomine di capitani provenienti dalle altre categorie di ufficiali.

« Le promozioni da maggiore a tenente colonnello sono riservate per due terzi agli ufficiali di milizia territoriale e per un terzo possono essere riservate ai maggiori provenienti direttamente da altra categoria di ufficiali.

« In ogni caso il numero dei tenenti colonnelli non può superare la metà di quello degli ufficiali superiori determinato dai quadri organici. »

Pongo ai voti quest'articolo così modificato.

(È approvato.)

« Art. 16. Cessano di far parte della milizia territoriale:

« Gli ufficiali superiori a 65 anni;

« Gli ufficiali inferiori a 60 anni.

« In questo caso conservano l'onore dell'uniforme, e se da 8 anni rivestiti del grado, possono ottenere le onorificenze del grado superiore. »

L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLA GUERRA. Propongo a questo articolo un emendamento, il quale consiste nel togliere le due ultime linee di esso e terminare con le parole: « In questo caso conservano l'onore dell'uniforme. »

PRESIDENTE. Domando alla Commissione se accetta.

BARATIERI, relatore. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavalletto ha facoltà di parlare.

CAVALLETTO. Per la milizia territoriale mi pare che i limiti potrebbero essere un po' più allargati; voi mettete il limite di 60 anni per gli ufficiali inferiori e di 65 per i superiori, lasciateci la libertà di rientrare, se è possibile, almeno nella milizia territoriale. Per gli ufficiali superiori, io direi che, trattandosi di milizia territoriale, si potrebbe stabilire il limite dei 70 anni, e per gli ufficiali inferiori di 65 anni.

Voci. No! no!

MAURIGI. Ma badate che debbono marciare coi battaglioni!

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1882

CAVALLETTO. Ma i superiori possono andare a cavallo; a 70 anni ve ne sono di quelli che sono validissimi.

DE RENZIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Renzis.

DE RENZIS. Non entro nel merito dell'articolo; ma vedendo accennata la questione dell'uniforme degli ufficiali di milizia territoriale, vorrei rivolgere una domanda all'onorevole ministro della guerra.

Vorrei conoscere se il ministro della guerra abbia dato norme o disposizioni del come gli ufficiali della milizia territoriale debbano indossare la loro uniforme. Essi, io credo, non sono obbligati alle regole di disciplina militare, quando non sono in servizio. E sembra a me che qualora, non chiamati, essi rivestano l'uniforme, non debbano ottenere quelle prerogative che l'uniforme stessa dà. Ora, il solo mezzo per evitare gli inconvenienti che possono nascere da tali condizioni di cose, è quello di dare una norma generale del quando e del come gli ufficiali della milizia territoriale debbano vestire l'uniforme. Io sono molto geloso della disciplina...

PRESIDENTE. Non c'entra questo!

DE RENZIS. C'entra davvero: io vorrei che la milizia territoriale, come ho detto altre volte, facesse parte seriamente dell'esercito. Gli ufficiali della milizia territoriale, per conseguenza, quando sono chiamati in servizio, abbiano allora tutte le prerogative vere e serie, che hanno gli ufficiali dell'esercito.

Io so che, in molti comuni piccoli, gli ufficiali della milizia territoriale, non venuti dall'esercito, molte volte, senza chiamata dell'autorità militare, rivestono l'uniforme. Vorrei conoscere dall'onorevole ministro della guerra come abbia regolato la cosa. Gli ufficiali possono vestire l'uniforme quando loro piaccia? Hanno essi in questo caso gli obblighi tutti della disciplina, come gli altri ufficiali dell'esercito?

Una voce. E perchè no?

Altra voce. È tale e quale.

DE RENZIS. Ma dice la legge: solo quando sono chiamati in servizio. Ed è cosa capitale. Io credo che nessun obbligo di disciplina militare vincoli gli ufficiali della milizia territoriale quando non sono chiamati a prestar servizio. Se fosse altrimenti, io, che ho avuto l'onore di un decreto di nomina nella milizia territoriale, darei domani stesso la mia dimissione. Se avessi voluto rimanere legato dalle regole della disciplina militare, avrei seguitato l'onorata carriera che aveva intrapreso: e credo d'essere oggi libero cittadino, chiamato a tutta la severità della disciplina solo

quando la patria mi chiami per un dovere, o per un pericolo. Questo punto adunque interessa molti e va chiarito. D'altra parte, non intendo come si possa vestir l'uniforme e non esser sottoposti ai vincoli della legge militare. Io credo adunque che se si lascia intera libertà agli ufficiali della milizia di vestire la loro uniforme, debbasi con tale diritto dare il corrispettivo obbligo: o sono militari sempre, e siano sempre legati dalla disciplina militare; o non sono sempre militari, e allora non vestano l'uniforme. Ad ogni modo io credo che la cosa meriti la pena d'un chiarimento.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLA GUERRA. Allo stato attuale, gli ufficiali della milizia territoriale, per quanto riguarda l'uso dell'uniforme, sono pareggiati agli ufficiali della milizia mobile delle disposizioni del regolamento di disciplina. Nel compilare il disegno di legge sullo stato degli ufficiali, a cui si attende alacramente, e che dopo questa legge dovrà essere necessariamente presentato al più presto possibile, si potrà prendere in esame questa questione. Ma allo stato attuale possono indossare l'uniforme quando credono, e sono soggetti alle stesse norme degli ufficiali della milizia mobile.

DE RENZIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE RENZIS. Confesso francamente di non aver capito. Sarà per debolezza di mente. Io desiderava una risposta categorica quale può darla solo il ministro della guerra. Mi dica l'onorevole ministro se gli ufficiali della milizia territoriale possano rivestire l'uniforme quante volte loro piaccia, e se anche quando non sono chiamati in servizio e vestono l'uniforme abbiano o no gli obblighi della disciplina militare. Sono due punti essenziali che vorrei vedere chiariti.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLA GUERRA. Attualmente esiste una disposizione ministeriale, emanata prima che io assumessi il Ministero, la quale stabilisce che le norme relative all'uso dell'uniforme, per gli ufficiali della milizia mobile, debbano pure applicarsi agli ufficiali della milizia territoriale. Queste norme consistono essenzialmente in ciò che non si possa vestire l'uniforme nell'esercizio d'una professione, nè in circostanze in cui non la si indossasse degnamente e col dovuto prestigio. Ecco le norme esistenti.

Voci. E la disciplina?

CAVALLETTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLETTO. Ho proposto che il limite d'età per

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1882

gli ufficiali superiori sia di 70 anni in luogo di 65. Questo è il solo emendamento che ora propongo.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLA GUERRA. Mi spiace di dover dire, riguardo all'emendamento dell'onorevole Cavalletto, che si è dovuto stabilire una norma diversa. Noi riconosciamo il patriottismo dei vecchi militari, i quali vorrebbero servire finchè hanno un soffio di vita; ma ciò non è nell'interesse del servizio.

Molti a 70 ed anche a 75 anni, se scoppiasse la guerra, vorrebbero prendervi parte: ma allora il fisico non risponde sempre alla volontà. In tesi generale bisogna adottare un limite, e pare che questo limite di 65 anni risponda abbastanza alle esigenze del servizio ed alla soddisfazione cui hanno diritto i vecchi militari che vogliono continuare a prestar servizio.

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamento proposto dall'onorevole ministro ossia la soppressione delle parole: « e se da otto anni rivestiti del grado, possano ottenere le onorificenze del grado superiore, » si alzi.

(È approvato.)

Pongo ora ai voti l'articolo 16 così emendato. Chi lo approva sorga.

(È approvato.) (*Conversazioni*)

Facciano un po' di silenzio.

« Art. 17. Agli ufficiali di complemento, di riserva, di milizia territoriale chiamati in servizio si applicano le leggi e i regolamenti dell'esercito permanente. »

(È approvato.)

« Art. 18. S'intendono abrogate tutte le anteriori disposizioni le quali siano in contraddizione colla presente legge. »

La Commissione d'accordo col ministro, propone questa aggiunta:

« Fermo restando il disposto dalle leggi di avanzamento del 1853, n° 1625, e sullo stato degli ufficiali del 1852, n° 1376, le quali vengono estese agli ufficiali di complemento, in quanto non sono contrarie alla presente legge. »

BARATIERI, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

BARATIERI, relatore. Veramente vi è una piccola omissione, dovuta a una dimenticanza.

Si sono omesse le parole: « di riserva e di milizia territoriale. »

Io, a nome della Commissione e d'accordo col ministro della guerra, propongo che queste parole

si aggiungano dopo le altre: « agli ufficiali di complemento. »

PRESIDENTE. Mi mandi scritta la correzione.

(*Il relatore la trasmette.*)

Rileggo dunque l'articolo 18 come è stato corretto:

« S'intendono abrogate tutte le anteriori disposizioni le quali siano in contraddizione colla presente legge, fermo restando il disposto dalle leggi di avanzamento, del 1853, n° 1625, e sullo stato degli ufficiali del 1852, n° 1376 le quali vengono estese agli ufficiali di complemento, di riserva e di milizia territoriale, in quanto non sono contrarie alla presente legge. »

Metto ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

« *Disposizioni transitorie.* — Art. 19. I sott'ufficiali attualmente in congedo che lasciarono l'esercito dopo 8 anni di servizio e prima della promulgazione della presente legge, potranno essere nominati sottotenenti di complemento purchè non oltrepassino l'età di 33 anni compiuti, ed abbiano i requisiti di coltura generale, di istruzione militare e di condotta indicati alla lettera c dell'articolo 1. »

(È approvato.)

« Art. 20. Gli ufficiali attualmente effettivi nella milizia mobile sono conservati, e potranno cessare da tale posizione o per dimissione volontaria, o per constatata inabilità al servizio mobile o raggiungendo i limiti massimi di età da fissarsi con decreto reale. »

(È approvato.)

Ora viene un articolo aggiunto, proposto dalla Commissione d'accordo col Ministero:

« Art. 21. Per un anno a partire dalla promulgazione della presente legge è fatta facoltà al ministro della guerra di nominare sottotenenti di complemento i militari di 1^a categoria attualmente sotto le armi che abbiano compiuti 18 mesi di servizio, e quelli in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente od alla milizia mobile, quando riuniscano le condizioni indicate al 1° comma della lettera d dell'articolo 2, ne siano riconosciuti meritevoli per condotta ed attitudine e ne superino i prescritti esami. »

« In tale qualità essi assumeranno gli obblighi di servizio specificati agli articoli 3, 7 e 9 per gli ufficiali di complemento indicati alla lettera d dell'articolo 1. »

(È approvato.)

Questa legge sarà votata a scrutinio segreto in altra seduta.

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1882

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER PROVVEDIMENTI IN FAVORE DEI DANNEGGIATI DALL'URAGANO DEL 29 GIUGNO 1881.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per provvedimenti in favore dei danneggiati dall'uragano del 29 giugno 1881. »

Questo disegno di legge fu già approvato dalla Camera, ed ora ritorna dal Senato con una piccola modificazione di data, che si tratta di accettare.

Si dà lettura del disegno di legge.

MARIOTTI, segretario. Dà lettura del disegno di legge. (V. Stampato, n° 247.)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Si passerà alla discussione degli articoli.

(Sono approvati senza discussione gli articoli seguenti :)

Art. 1.

È data facoltà al Governo di sospendere i pagamenti delle rate d'imposta sui beni rurali da scadere a tutto il 1882 a favore dei danneggiati dall'uragano del 29 giugno 1881 nei comuni di Forlì, Forlìnapoli, Bertinoro, Cesena, Cesenatico, Gatteo, Carpi e Correggio.

Art. 2.

L'importo delle rate sospese e di quelle non pagate dai predetti contribuenti alle tre ultime scadenze bimestrali del 1881 ed alla scadenza della prima rata del 1882 sarà ripartito in dodici rate uguali che saranno aggiunte alle rate scadenti nel 1883 e nel 1884.

La sospensione delle rate di sovrimposta provinciale e comunale dovrà essere rispettivamente deliberata dai Consigli provinciali e dai Consigli comunali.

Art. 3.

Entro un mese dalla pubblicazione della presente legge, i Consigli comunali compileranno per duplice originale l'elenco dei contribuenti danneggiati indicandovi distintamente i singoli fondi che hanno sofferto danno.

Uno degli originali dell'elenco sarà immediatamente trasmesso al prefetto per mezzo dell'agente delle imposte, il quale dovrà indicarvi le quote di imposta alle quali debba applicarsi la sospensione.

Il prefetto, sentito l'intendente di finanza, decre-

terà la sospensione delle dette rate di imposta a favore dei contribuenti iscritti nell'elenco, e ordinerà in corrispondenza lo sgravio provvisorio a favore dell'esattore e del ricevitore provinciale.

L'altro elenco sarà pubblicato all'albo comunale per un mese, durante il quale i contribuenti danneggiati che non vi fossero compresi potranno reclamare al prefetto per essere ammessi al beneficio della sospensione.

Risolti i reclami, il prefetto ordinerà, ove occorra, la sospensione con decreto suppletorio nel modo sopra indicato.

Dalla decisione del prefetto non è ammesso ulteriore ricorso.

Art. 4.

I reclami, atti e documenti tutti che siano necessari per l'esecuzione della presente legge, saranno redatti in carta libera rilasciati e compilati gratuitamente.

PRESIDENTE. Si voterà a scrutinio segreto anche questo disegno di legge in un'altra seduta.

MOZIONE DEL DEPUTATO CAVALLETTO SULL'ORDINE DEL GIORNO.

CAVALLETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

CAVALLETTO. Al n° 8 dell'ordine del giorno sta il disegno di legge per costruzione di banchine nei porti di Bari e Brindisi, e di un faro nell'isola di Vulcano. È una cosa di lieve importanza, che si potrebbe discutere subito.

Voci. Il ministro non è presente.

PRESIDENTE. Onorevole Cavalletto, non è presente il ministro dei lavori pubblici.

CAVALLETTO. Mancando il ministro dei lavori pubblici, lo potrebbe supplire l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Onorevole Cavalletto, tra pochi giorni (fra quattro o cinque) sarà di ritorno il ministro dei lavori pubblici, ed allora si potrà intraprendere la discussione di questo disegno di legge.

CAVALLETTO. Allora si chiederà così la seduta, che potremmo invece continuare?

CAPO. Ma domanderei perchè si avrebbe a levare così la seduta. Sono le 5 soltanto!

PRESIDENTE. Lo so. Ma vede che la Camera si mostra stanca.

CAPO. La Camera era anche meno popolata 10 minuti fa, quando discutevamo l'altro disegno di legge testè approvato?

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1882

Probabilmente negli ambulacri della Camera ci saranno ancora moltissimi deputati.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Capo propone che si cominci la discussione del disegno di legge sulle modificazioni della legge sul reclutamento?

CAPO. Ma se non continuiamo, non ne usciremo più dalla discussione di questi progetti militari. Sono le 5 appena, mancano due ore all'ora consueta in cui si terminano le sedute.

PRESIDENTE. Mancherebbe un'ora, perchè abbiamo incominciato all'una.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Allora interrogherò la Camera se vuol continuare la seduta.

Voci. Sì! sì! Continuiamo (*Conversazioni*)

PRESIDENTE. Continuiamo. Ma li prego di far silenzio. Volere che la seduta continui e non prestare attenzione mi pare che sia inutile.

SALARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa?

SALARIS. Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Salaris si vuol discutere il disegno di legge sulle modificazioni della legge sul reclutamento.

SALARIS. Su questo appunto intendo parlare.

PRESIDENTE. Parli pure; ne ha facoltà.

SALARIS. Ho sentito che l'onorevole Capo disse « di farla finita. » Capisco che si possa avere anche un po' fretta; ma quando io ho dinnanzi agli occhi questa legge, che riforma in parte le leggi esistenti sul reclutamento, domando anzitutto a me stesso di quale e quanta gravità essa sia...

CAPO. Chiedo di parlare.

SALARIS... e la risposta mia è quella che darebbe ciascuno di noi: cioè che di leggi più gravi di questa ve ne sono poche; perchè qui si tratta nè più nè meno di una imposta di sangue che interessa qualunque classe di cittadini. Io credo che se vi è legge che richiami maggiormente tutta l'attenzione della Camera, debba essere assolutamente questa.

Vi sono in questa legge tali modificazioni che io scommetterei che, al momento della chiama, non la voterebbe neppure il ministro della guerra, se fosse deputato...

MOCENNI. Chiedo di parlare.

SALARIS... e specialmente non la voterebbe oggi, alla vigilia delle elezioni generali. (*Rumori*)

Quindi per queste ragioni io mi oppongo alla proposta dell'onorevole Capo, cioè che la discussione su questa legge continui nelle condizioni in cui si trova in questo momento la Camera.

Voci. Siamo in numero. Domani sarà lo stesso.

SALARIS. Sento dire che domani ci troveremo allo stesso caso. Io deploro che oggi siamo in questo

caso; lo deplorerò anche domani, se ci saremo di nuovo. Ma ciò non fa sì che questa legge non debba attrarre tutta l'attenzione della Camera, e richiamare al dovere ogni deputato che intenda di discuterla. L'egregio nostro presidente era già per rimandare la discussione di questa legge a domani, ed io propongo che venga posta per la prima all'ordine del giorno di domani.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Capo.

CAPO. Io credo che l'onorevole Salaris, nel fare la sua proposta, abbia dimenticate le votazioni precedenti della Camera.

La Camera ha deliberato di discutere questa legge immediatamente dopo quella che abbiamo finito di discutere poco fa, ed io non capisco perchè si debba differire a domani quello che si può incominciare a discutere stasera.

Io non capisco certe ragioni; si parla di condizioni della Camera, ma che? Crede ella sul serio, onorevole Salaris, che ci siano deputati che abbiano il dovere di esser qui dall'una fino alle sette ad aspettare il comodo di quelli che non vogliono venire alla Camera a discutere le leggi che sono all'ordine del giorno.

SALARIS. Io ci sono.

CAPO. Io dico poi qualche cosa di più; questo disegno di legge, onorevole Salaris, è innanzi alla Camera colla sua brava relazione sin dal 24 gennaio 1882, e se ci sono deputati i quali non hanno avuto il tempo dal 24 gennaio di studiare questa proposta di modificazioni al reclutamento che la Commissione d'accordo sempre col Ministero ci ha presentata, non so quando lo troveranno.

Ma passiamo al fatto pratico, perchè io le teorie le considero fino a un certo punto. Il fatto pratico è che se si incomincia oggi la discussione generale intorno a questo disegno di legge tanto importante, sarà tanto tempo guadagnato; e siccome si tratta di una discussione che durerà almeno due o tre giorni, ella vede, onorevole Salaris, che i deputati ai quali interessa muovere qualche osservazione saranno più diligenti, e interverranno alle tornate della Camera.

Io poi non posso lasciar passare assolutamente, senza un'osservazione, la parola detta dall'onorevole Salaris, che ha voluto qualificare questa legge (ad esaminare la quale, io, avvocato, non so perchè ci sia entrato) come un'imposta di sangue. Ma come? Parliamo ancora in Italia, a proposito di leggi militari, di imposta di sangue, quando è militarizzato tutto il paese, quando non c'è differenza fra coloro che vanno a prestare il loro servizio nell'esercito

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1882

permanente, e quelli che vanno a prestarlo nella milizia territoriale, e nella milizia mobile?

Io prego quindi la Camera di incominciare senz'altro la discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Sono appena le 5 1/4; mi pare che si potrebbe incominciare subito la discussione; intanto, siccome la discussione continuerà domani, l'onorevole Salaris avrà il tempo di studiare con tutto il comodo il disegno di legge, così come gli altri deputati che ancora non avessero avuto tempo di studiarlo. (*Vari deputati chiedono di parlare*)

PRESIDENTE. Abbiamo pazienza; si cominci la discussione e non perdiamo altro tempo per questioni d'ordine che non finiscono mai.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mocenni.

MOCENNI. Non ho più nulla a dire dopo le parole dell'onorevole Capo e dell'onorevole Depretis.

PRESIDENTE. Non essendovi proposta di differire a domani la discussione, si dà lettura del disegno di legge: Modificazioni alla legge del reclutamento. (*V. Stampato, n° 135-A.*)

Avverto però la Camera che abbiamo cominciato a lavorare al tocco e non alle due, e che alle 6 io levo la seduta. (*Voci. Benissimo!*)

MOCENNI. Onorevole presidente; visto che da quattro mesi è distribuita la relazione di questo disegno di legge che è stato presentato due anni fa, io proporrei, per guadagnar tempo, di tralasciare la lettura dei 52 articoli. Guadagneremo una mezz'ora di tempo. (*No! no!*) Si è fatto così tante volte.

PRESIDENTE. L'onorevole Mocenni propone che, per guadagnar tempo, non si faccia la lettura del lungo disegno di legge. Se la Camera consente... (*Si! sì! No! no!*)

MELCHIORRE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Rumori*)

MELCHIORRE. Io desidero che le abitudini della Camera non si alterino; e per conseguenza domando all'onorevole presidente che si legga come d'ordinario il disegno di legge, perchè ciascuno possa profondamente meditarlo. (*Oook! Ai voti! ai voti!*)

PRESIDENTE. Essendovi divergenza, pongo ai voti la proposta dell'onorevole Mocenni che non si dia lettura del disegno di legge.

(È approvata.)

Domando ora all'onorevole ministro se accetti che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione o se mantenga il proprio.

MINISTRO DELLA GUERRA. Accetto che si apra sul progetto della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione gene-

rale; l'onorevole De Bassecourt ha facoltà di parlare.

DE BASSECOURT. (*Presidente della Commissione*) Rinuncio a parlare perchè ho già detto quello che voleva dire in occasione della discussione generale sull'ordinamento dell'esercito.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti...

RICOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ricotti.

RICOTTI. Mi dispiace di fermare per un istante questo entusiasmo di affrettare la discussione di queste leggi militari. Vero è che io ho già parlato molto intorno a queste leggi, ma vorrei dire qualche cosa anche di questa relativa al reclutamento. Io sono ben persuaso che nella situazione politica attuale non è possibile ottenere il menomo cambiamento alle idee già concretate d'accordo fra il Ministero e la Commissione; tuttavia è mio desiderio di parlarne, fosse pur solamente per ismania di artista. (*Si ride*)

In questo disegno di legge vi sono talune cose ottime che segnano veri miglioramenti, ma vi sono anche alcuni articoli che, secondo me, segnano un regresso nella nostra legislazione militare.

Accennerò soltanto le cose ottime principali, e parlerò poi di alcune proposte nelle quali credo sieno gravi difetti.

Una delle cose buone, per esempio, è di estendere l'obbligo di servizio della seconda categoria che è di 9 anni, a 12 anni come lo è per la prima categoria; è cosa che fu già proposta nel 1874, ma che non potè allora venire in discussione.

Il sistema ora in vigore porta una differenza non giustificata nell'obbligo di servizio fra la prima e la seconda categoria, e sono veramente lieto che questo disegno di legge provveda a fare sparire questo inconveniente.

Un altro articolo molto importante, progressivo, e utile è quello che stabilisce il principio legale dei congedamenti anticipati. Finora i congedamenti anticipati o ferma ridotta, come vuol dirsi, erano stati ammessi implicitamente dalle leggi precedenti senza esprimerlo in modo chiaro e positivo. In questa legge invece sarebbe data in modo preciso la facoltà al Governo di ridurre la forma normale di tre anni a meno di due anni per una parte almeno del contingente.

Io credo che questo sia un vero progresso legislativo, perchè è il solo mezzo col quale potremo avere un forte e numeroso esercito senza cadere in spese assurde ed impossibili, e ripeto che considero questa disposizione come un vero progresso nell'ordinamento del nostro esercito.

Un'altra disposizione molto opportuna è anche quella che stabilisce di richiamare ogni anno alla istruzione militare per alcuni giorni una classe di prima categoria in congedo illimitato, per compensare appunto i difetti causati dalla ferma ridotta. Quindi anche quest'articolo della legge segna un vero progresso e darà un ottimo risultato, purchè sia sempre applicato, come del resto è stato prescritto già colla legge attuale del bilancio di quest'anno.

Un altro articolo stabilisce un carico maggiore di servizio; ma non è grave. Finora era prescritto che la prima categoria cessasse dall'obbligo del servizio della milizia mobile dopo compiuti 12 anni, e così passava alla milizia territoriale. Invece con questo disegno di legge si porterebbe questo limite a 12 anni e mezzo, cioè: invece di terminare il tempo al 1° di gennaio lo si terminerebbe al 1° di luglio. Questo è un aggravio che si dà naturalmente alle nostre classi di prima categoria, obbligandole ad un maggior servizio militare di 6 mesi; ma con ciò si ottiene il grandissimo vantaggio di aver sempre e realmente disponibili 12 classi di prima e seconda linea, mentre nelle condizioni attuali, sino a metà dell'anno, non abbiamo che 11 classi disponibili, dacchè quella di recente leva non è ancora istruita e inquadrabile, e ciò sino a tanto che la chiamata alle armi del contingente non si faccia tra il 1° e il 16 novembre anzichè nel gennaio. E questo sarà un importantissimo miglioramento per la forza del nostro esercito. Quindi, malgrado che porti un aggravio nuovo, io approvo anche questo articolo per le conseguenze che avrà.

Finalmente, l'ultimo articolo fra i principali che credo segnino un vero progresso, è quello che sospende la facoltà di passaggio dalla prima alla terza categoria dal momento che la classe è chiamata sotto le armi in tempo di guerra. Quando gli ascritti a classi che sono in congedo sono in certe condizioni di famiglia, oggi hanno facoltà di passare dalla prima alla terza categoria; la legge attuale conserva questo diritto anche in tempo di guerra, o almeno non lo esclude; e questo dà luogo a gravissimi inconvenienti. Invece col presente disegno di legge si stabilirebbe che, quando una classe è chiamata sotto le armi in tempo di guerra, cessa per coloro che vi sono ascritti ogni diritto pel passaggio in terza categoria.

È una cosa utilissima anche questa, e si vedrà nell'articolo; non è un atto violento nè di prepotenza; quelli che hanno diritti li facciano valere prima, e non al momento di essere chiamati sotto le armi. E così si tolgono anche molte difficoltà che l'amministrazione della guerra ha al momento

di chiamare tutte le classi sotto le armi. Quindi anche quest'articolo io lo trovo molto opportuno.

Ora che ho accennato sommariamente agli articoli che, a mio vedere, produrranno veri effetti utili all'esercito, parlerò di due o tre altri che, secondo me, segnano un regresso. Finora l'ufficiale aveva diritto di chiedere a qualunque momento la sua dimissione, cioè di rinunciare al grado e all'impiego. Non c'è, veramente, una disposizione esplicita a questo proposito, ma così fu sempre finora per le abitudini e direi quasi per un principio di diritto naturale che l'ufficiale possa volontariamente dimettersi dal grado.

Può darsi che l'ufficiale abbia obblighi di leva. Così il giovane che entra alla scuola militare o alla Accademia militare per uscirne ufficiale, incontra la ferma permanente per anni 8, la quale non potrebbe essere prosciolta colla domanda di dimissione da ufficiale. E difatti, in passato, l'ufficiale che non aveva compiuto gli 8 anni di servizio poteva benissimo domandare e ottenere la dimissione dal grado, ma gli restava l'obbligo di compiere come soldato la ferma di 8 anni. Così s'interpretò la legge fino al 1872.

Quando poi furono creati gli ufficiali di complemento, intervenne il dubbio se il Governo avesse o no il diritto di rifiutare all'ufficiale che domandava la dimissione prima di aver terminata la ferma permanente, di passare ufficiale di complemento e andarsene così senz'altro in congedo illimitato.

Però si è sempre interpretata benevolmente la legge e si è lasciato che l'ufficiale dal servizio attivo passasse senz'altro ufficiale di complemento, anche quando non aveva compiuti gli otto anni di ferma. Ad ogni modo però non era stata per anco ben risolta la questione. Con questa proposta di legge si risolve, e si risolve con un articolo il quale dice che l'ufficiale dopo due anni di servizio attivo, ha diritto di passare ufficiale di complemento. La questione si presenta ora sotto un aspetto assai grave; si presenta prima di tutto la questione di confronto. Chi è nominato ufficiale può provenire dai sott'ufficiali o dagli allievi delle scuole militari. Gli allievi delle scuole militari devono, come già accennai, assumere la ferma di 8 anni e non possono diventare ufficiali se non a questa condizione, e se per avventura non riescono a superare gli esami di promozione a sottotenente, sono mandati in un reggimento a compiere la ferma.

Così pure il sott'ufficiale retrocesso, prima di andare in congedo, deve finire i suoi 8 anni di ferma. Invece agli ufficiali voi fate questo grande, questo immenso favore, cioè che dopo 2 anni possono passare ufficiali di complemento ed andare in congedo.

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1882

Ma c'è di più. Siccome il tempo che i giovani passano nelle scuole militari è computato come tempo di servizio effettivo, e questo tempo è all'incirca di due anni, può accadere che il giorno stesso che un giovane uscito da una scuola militare è nominato ufficiale, dia le sue dimissioni, avendo egli già compiuti i suoi due anni di servizio effettivo, e se ne vada a casa. Questa, a mio modo di vedere, è cosa che non si può ammettere nè per motivi morali, nè per motivi finanziari. Alla fin dei conti, il Governo spende e spende assai per le scuole militari; quindi ha diritto di avere ufficiali che prestino un certo servizio, e non ufficiali di complemento, poichè questi li può avere con minore spesa. Inoltre ci sono alcuni giovani che vanno nelle scuole militari a metà pensione, e non mi par giusto che questi, dopo aver vissuto due anni a carico dello Stato, un bel giorno, a capriccio, domandino il loro congedo e se ne vadano a casa; questo non si può ammettere, e nessuno Stato lo ammette.

Quindi io credo che quell'articolo, così come è, non possa andare; non è possibile fare distinzione fra ufficiali e sott'ufficiali. E la conclusione logica, onesta che si può trarre da queste mie osservazioni è che l'ufficiale, prima di poter passare ufficiale di complemento, deve finire la sua ferma permanente, come fanno tutti i sott'ufficiali, tutti i soldati.

Venendo ora a parlare della durata della ferma permanente, dirò che la ferma permanente di 8 anni è eccessiva, e che bisognerebbe ridurla. Se si conservasse di 8 anni, ogni ufficiale dovrebbe servire 8 anni e poi andare in congedo come ufficiale di complemento. Se si riducesse a 6 anni, come sarebbe preferibile, dopochè abbiamo ridotta la ferma temporanea da 5 a 3 anni, ed ora in gran parte a 2, sarebbe più equo e, direi, più onesto d'obbligare il giovane che è divenuto sottotenente dopo due o tre anni di corso nelle scuole militari a compiere il servizio che si è imposto volontariamente e che è determinato dalla legge, servizio che non sarebbe in tutto che di 6 anni.

Parlando degli articoli di questa legge, che a me parevano molto buoni, ho accennato ad uno il quale stabilisce che nel richiamo delle classi in tempo di guerra, non è più in facoltà degli iscritti di passare in terza categoria, sebbene si trovino in quelle determinate condizioni di famiglia, per le quali la legge accorda loro questa facoltà.

Ma fra quegli articoli a mio avviso molto lodevoli, ve ne ha pure uno di cui devo dire il contrario, e che si riferisce ai passaggi di terza categoria.

Noi abbiamo due articoli di legge, che stabiliscono il diritto all'iscrizione nella terza categoria.

L'uno stabilisce le norme per le quali l'iscritto

all'atto della leva è collocato in terza categoria, e prevede cinque o sei casi che si applicano senza difficoltà; per questo io non ho nulla da osservare e del rimanente credo che disposizioni analoghe siano conservate nel nuovo progetto.

Ma c'è poi un'altro articolo che dà diritto al soldato già incorporato di passare, in determinati casi, dalla 1^a alla 3^a categoria; e questi casi di passaggio non sono eguali a quelli che si applicano ai coscritti; il soldato già istruito può passare in terza categoria, ma per esso si richiedono condizioni alquanto diverse da quelle che si domandano per la recluta e più rigorose.

Io trovo che ciò è giusto, perchè quando si tratta di accettare o non accettare sotto le armi un individuo, il Governo può anche largheggiare; dal momento che noi abbiamo un prodotto di leva eccedente le esigenze del servizio e che non possiamo incorporarlo tutto, il Governo può, invece di lasciare interamente alla sorte il decidere quali debbono andare sotto le armi e quali debbono essere dispensati dal servizio di prima categoria, lasciare che ciò sia determinato in parte dalle speciali condizioni di famiglia; e questo sta benissimo. Però, quando si tratta di uomini già incorporati, già istruiti, che hanno già passati due o tre anni sotto le armi, e che acquistano il diritto di passaggio alla terza categoria, allora è un altro affare; questo passaggio apparentemente sembra molto giusto ed onesto, e l'onorevole relatore nella sua relazione dice che è un principio di giustizia evidente; ma io però non sono di questo avviso.

Non bisogna dimenticare, o signori, il principio che informa l'ordinamento di tutti gli eserciti moderni, cioè che tutti i cittadini dai 20 ai 40 anni di età devono essere a disposizione del Governo, che è l'emaneazione del paese, per contribuire alla difesa dello Stato in tempo di guerra.

Quindi non c'è differenza da categoria a categoria; ogni cittadino dai 20 ai 40 anni deve prestarsi alla difesa del proprio paese coi mezzi che sono a sua disposizione. Al medico, il quale volesse fare il soldato semplice, il Governo ha diritto di dire: io voglio che voi facciate il medico; lo stesso dicasi del farmacista e del veterinario. Chi ha l'attitudine per fare l'ufficiale, è nominato ufficiale; chi è capace di fare il soldato di cavalleria è ascritto alla cavalleria; e così dicasi pel treno, per l'artiglieria, per la fanteria, e via via; non c'è scelta per nessuno; ciascheduno deve adattarsi a disimpegnare quell'ufficio a cui è giudicato più idoneo nell'interesse della difesa del paese.

Ora dunque, se nella terza categoria vi sono uomini perfettamente istruiti ed adatti ad una deter-

minata specie di servizio, il Governo ha diritto di impiegarli come tali. E non è mica vero che la milizia territoriale deve essere impiegata in servizi meno pericolosi che gli altri due grandi riparti dell'esercito; niente affatto. Essa deve essere adoperata per tutti quei servizi ai quali è atta. Certamente, essendo la milizia territoriale composta di individui che hanno un'istruzione militare inferiore a quella degli ascritti all'esercito di prima linea, non potrà essere adibita nelle difficili operazioni di campagna; ma può benissimo essere impiegata nella difesa di una piazza, dove il pericolo può essere anche maggiore che in campo aperto.

Sarebbe curioso che non ci si dovesse valere dell'opera di una parte dell'esercito in una data operazione di guerra, soltanto per la considerazione che vi è troppo pericolo. Ci sono corpi di prima linea che non correranno alcun pericolo, od avranno pochissimi morti e feriti, mentre ci potranno essere battaglioni di milizia territoriale che perderanno venti o trenta uomini per compagnia e subiranno forse anche perdite maggiori.

La questione del maggiore o minore pericolo non c'entra; ciascuno deve offrire al paese i mezzi di cui è fornito. Dunque pare a me che il Governo, secondo giustizia, possa fare la scelta degli uomini di prima o terza categoria prima di istruirli, ma una volta che hanno avuto un'istruzione sufficiente per combattere nell'esercito di prima linea, non possa lasciare che passino nell'esercito territoriale se non quando abbiano raggiunto i 32 anni di età, perchè allora l'età stessa li rende meno atti al servizio di prima linea.

Le condizioni di famiglia non devono valere, perchè in tempo di guerra sono tutti ugualmente obbligati al servizio. Qui invece ci si vuole avviare proprio in senso opposto, cioè si vuole estendere la facilità ai soldati di passare dalla prima alla terza categoria. Io capisco benissimo le esigenze del bilancio, ma in fin dei conti, i 200 milioni del bilancio della guerra, eccettuati i 20 milioni per i carabinieri, servono per fare la guerra, e se noi fossimo assolutamente sicuri che non c'è pericolo nè di guerra, nè di sorprese, nè di attacchi nemici, certamente noi rinuncieremmo all'esercito. Dunque l'esercito si tiene per avere una forza per farci rispettare e per difenderci in caso di bisogno; bisogna quindi tener conto della spesa che si fa individualmente. Un soldato viene messo in prima categoria, si spendono 500 o 600 lire l'anno secondo l'arma, e dopo averlo tenuto due o tre anni, si manda nella terza categoria perchè per la morte di uno della sua famiglia è divenuto primogenito; ma non pensate che per questo soldato si è consumato un capitale

che non era giusto di consumare? E notate bene che in questo modo si porta via un numero abbastanza ragguardevole d'uomini all'esercito di prima linea; poichè se non si trattasse di un numero ragguardevole, non sarebbe il caso di occuparcene; credo che si tratti di 300 uomini all'anno per classe; sono dodici classi, quindi sono 3600 uomini di prima categoria che si perdono ogni anno.

C'è a mio avviso il modo di conciliare equamente l'interesse dello Stato con quello delle famiglie, la giustizia coll'umanità. Allorchè nella famiglia di un soldato sotto le armi sopravvengono accidenti che, verificandosi prima del suo arruolamento, gli avrebbero dato diritto all'assegnazione alla 3^a categoria, invece di trascriverlo alla 3^a categoria come si propone con questo disegno di legge, lo si mandi in congedo anticipato, lasciandolo però ancora in 1^a categoria; non gli sarà tolto di sostenere la sua famiglia, ma neppur sarà tolto all'esercito di prima linea un soldato già istruito per la guerra. In caso di guerra, come già ho detto, sia egli di 1^a o di 3^a dovrà pur sempre concorrere alla difesa del paese, e in questo non c'è e non si può ammettere differenza dal servire piuttosto in 1^a che in 2^a o in 3^a linea.

Questo mio concetto non è forse facile a comprendersi bene e interamente a prima vista, ma credo che meriti la maggiore considerazione al doppio scopo dell'interesse dello Stato e dell'esercito. Ci si pensi bene, e si troverà che le difficoltà si possono appianare nell'applicazione senza ledere gli interessi generali e individuali, coll'allargare quanto si stima opportuno nella convenienza delle famiglie, le condizioni per l'assegnazione degli inscritti di leva alla 3^a categoria, e collo stabilire ad un tempo che allorchè il soldato sotto le armi venga a trovarsi in una di queste condizioni, anzichè essere trasferito alla 3^a categoria, sia mandato in congedo illimitato anticipato.

Oggi noi abbiamo due ferme normali o d'obbligo di leva: quella di 5 anni e quella di 3 anni. La ferma permanente è volontaria. Mi occupo delle due prime.

L'inscritto di 1^a categoria assegnato alla cavalleria deve servire 5 anni sotto le armi; 3 anni quello assegnato alle altre armi. Col nuovo disegno di legge si riduce la ferma della cavalleria a 4 anni e si lascia la ferma di 3 anni per le altre armi, meno che si riduce a 2 anni per il treno.

In realtà però si fa facoltà sia per la fanteria, sia per le altre armi dell'esercito, meno la cavalleria, di mandare in congedo anticipato, cioè dopo circa due anni, una parte del contingente. Quindi avremo tre ferme, la ferma di cavalleria che durerà 4 anni, quella di fanteria e delle altre armi che durerà 3,

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1882

coll'eccezione del congedo anticipato che la riurrà parzialmente a 2, finalmente avremo la ferma di 2 anni normale per il treno.

Quanto alla cavalleria io non ho difficoltà di approvare la riduzione della ferma a 4 anni, benchè tutte le ragioni addotte a giustificare questa riduzione non mi siano sembrate tanto convincenti. Si riduce la ferma della cavalleria a 4 anni perchè si crede che 4 anni bastino per l'istruzione, e questo è vero; ma si soggiunge che una tale riduzione di tempo renderà più facile il reclutamento, e a mio credere, il reclutamento della cavalleria non si renderà più agevole, perchè rimarrà ancora troppa differenza di tempo tra la ferma di cavalleria e quella delle altre armi. La cavalleria avrà 4 anni di servizio e le altre armi ne avranno 3, colla speranza di 1 sopra 3 che siano ridotti a 2, perchè un terzo del contingente ne avrà 2 soltanto; vi sarà quindi, ripeto, troppa differenza per sperare che gli uomini atti alla cavalleria ci vadano volentieri. Si continuerà a farveli andare di forza sia per ragione del numero estratto a sorte, sia per ragione di speciale attitudine a quest'arma, ma non sarà mai che il reclutamento della cavalleria si possa fare quasi di volontari; ciò non è da sperarsi. Ma, comunque, dico, la riduzione della ferma a 4 anni per la cavalleria non mi turba; quello che mi turba un poco è la ferma per il treno ridotta a 2 anni. Non già che io creda che per i soldati del treno non bastino 2 anni d'istruzione, bastano come per la maggior parte della fanteria; ma per tutti no.

Sia nel treno come in tutte le altre armi abbiamo bisogno di soldati, ma abbiamo anche bisogno di caporali e di trombettieri. Ora, mentre il soldato può formarsi nel treno abbastanza bene in due anni, non si possono avere in sì breve termine di tempo i caporali e i trombettieri. Qui la legge non dice come farà per i caporali. Volete che essi abbiano solamente la ferma di due anni? Allora io credo che le compagnie del treno saranno male costituite. I caporali del treno hanno una certa importanza perchè per comandare convogli di dieci o dodici carri ci vuole una certa pratica di servizio, ciò che non si può ottenere solamente in due anni.

Su questo punto adunque io credo che ci vorrebbe qualche spiegazione, cioè che si dicesse se realmente tutto il contingente del treno debba avere la ferma per due anni soli, e con che mezzi si creda di riparare agli inconvenienti che ho accennati circa al reclutamento dei caporali e dei trombettieri del treno, pei quali io credo che la ferma di due anni non sarebbe sufficiente.

Più di tutto però, in ogni caso, sarei grato al relatore ed al ministro se volessero indicare (perchè

la legge tace su questo punto) come intendono che si abbia a procedere nell'assegnamento degli iscritti piuttosto alla cavalleria che al treno. Questa è una questione non indifferente. Fra due individui che vanno dinanzi al Consiglio di leva, e debbono essere assegnati l'uno alla cavalleria e l'altro al treno, corre una differenza d'obblighi notevole, perchè il primo dovrà fare quattro anni di servizio, mentre il secondo non ne farà che due. Ora come s'imporrà questa differenza? S'imporrà col numero estratto a sorte, o si farà una scelta così a occhio o a orecchio? La legge tace su questo punto, eppure è una questione importantissima; si tratta di dare obblighi molto diversi e questo non si può lasciare all'arbitrio.

Mi diranno che anche adesso c'è questa difficoltà relativamente alla ferma di cavalleria.

È vero, ed il fatto è che ciò non va bene neanche adesso.

Le cose procedettero abbastanza piane nei primi anni, quando non si era ancora generalmente capita bene questa differenza. Allora si trovavano ancora coscritti che andavano spontaneamente in cavalleria, ma dopo che hanno mangiato la foglia (*Ilurità*), non ci vanno più volentieri. Ed allora bisognò assegnarveli di forza, obbligatoriamente. Si chiese all'uopo una norma; si disse: il comandante di distretto che avendo, poniamo, 500 reclute, deve darne 50 alla cavalleria, prenderà 50 che presentino la necessaria attitudine, ma farà la sua scelta cominciando dal numero più basso e risalendo di mano in mano ai più alti.

In questo modo si basava l'assegnazione anche per una parte alla sorte, e ciò non ostante per queste destinazioni non si poteva evitare un po' di malumore.

Quindi sarebbe bene che la legge provvedesse in modo chiaro e preciso, perchè, dico, si tratta di una questione morale grandissima, ed anche materiale, dacchè si impongono obblighi diversi di servizio.

A me spiacciono le induzioni maligne, e per questo io credo si debba fare tutto il possibile per evitarle. Ma il fatto è che quando si vedono sfilare i drappelli di reclute destinate alla cavalleria, vi ha chi osserva che tutte hanno la *giacca* e nessuno il *frac*. Non so se mi spieghi bene, ma si fanno delle chiacchiere che è meglio evitare.

Una voce. È abbastanza chiaro.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Dovrebbe essere il contrario; chi vive meglio, ed è più robusto.

RICOTTI. Ecco, io dico che tutto quanto non è stabilito chiaramente per legge può dar luogo a spiacevoli chiacchiere.

Vi sarebbe ancora un quarto punto che io non approverei. In vari articoli si fanno, non dico privilegi, ma piccoli vantaggi a quelli che vengono

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1882

sotto le armi dopo avere appartenuto alle società del tiro a segno, a società cioè che ancora non sono istituite, e sono di là da venire, perocchè la legge speciale che se ne occupa non è ancora approvata.

Su questo avrei da fare qualche riserva. A me pare sia prematuro lo introdurre in questa legge che quegli che avrà appartenuto per un anno alla tale società del tiro a segno avrà il tal vantaggio, avrà diritto al congedo anticipato, visto che queste società non sono ancora istituite. A me pare che sarebbe meglio di rimandare tali questioni alla legge del tiro a segno. Se queste facilitazioni saranno approvate si innesteranno nella legge del reclutamento. Pertanto sospenderei per ora l'approvazione di queste disposizioni alle quali mi pare che si potrebbe anche opporre la pregiudiziale.

Io non avrei altro da aggiungere, e forse non parlerò più in questa discussione, ora che ho dichiarato abbastanza chiaramente che una parte di questo progetto io l'approvo, e vi sono anche molto favorevole; ma che ci sono 3 o 4 articoli che difficilmente potrei approvare. Io non ritornerò su queste questioni perchè, come ho detto, io parlo come artista, per dire la mia opinione e non nella speranza di ottenere uno scopo.

Voglio però manifestare ancora un altro concetto che ho indicato in principio, che sarebbe stato molto opportuno di mettere in atto in questa occasione; bisognava cambiare un po' più la ferma. L'idea dei congedi anticipati non è una novità; fin dal 1874 tutto già si era accordato fra me e l'onorevole mio amico Farini, relatore per l'applicazione di questa idea. Alcune vicissitudini ne sospesero l'attuazione.

A me pare che sarebbe stato opportuno fare un passo di più; ed il passo sarebbe questo: di ridurre la ferma permanente. Noi abbiamo la ferma permanente di 8 anni, abbiamo quella temporanea di cavalleria di 5 anni e quella per le altre armi di 3 anni, che in molti casi si riduce a 2. Prima del 1871 la ferma temporanea era per tutti di 5 anni; e la differenza fra 5 e 8 non era smisurata; ma con la ferma temporanea normalmente ridotta a 3 e a 2 anni, la differenza fra la ferma permanente e la ferma temporanea diventa troppo grande.

Quindi io credo che sarebbe stato conveniente di portarla a 6 anni. Con questo si risolverebbero molte altre difficoltà che presenta questa legge. Fra le altre aveva dimenticato questa che si dà un nuovo aggravio ai sott'ufficiali. Al presente, scontati i suoi 8 anni di ferma permanente, il sott'ufficiale prende il congedo e passa subito nella milizia territoriale. Con questo disegno di legge invece si vuol prescrivere che dopo compiuti gli 8 anni sotto le armi, il sott'ufficiale debba stare in congedo illimitato per 4

anni, dei quali 2 a disposizione dell'esercito permanente e 2 a disposizione della milizia mobile; quindi non passerà nella milizia territoriale che quattro anni e mezzo dopo. Ora io trovo che è opportunissima questa disposizione nel senso militare, cioè di conservare nella milizia mobile e nell'esercito permanente sott'ufficiali in congedo illimitato; ma non tutto quello che è opportuno è giusto. Quando ad un sott'ufficiale voi date un peso così grave come quello di 8 anni di servizio, come potete poi venire ancora ad aggravare così fortemente la sua situazione? Questo si poteva fare, ma bisognava ridur loro la ferma sotto le armi a soli 6 anni. Se si facesse così, allora si correggerebbero molto questi inconvenienti, e io credo che si potrebbero risolvere abbastanza bene anche molte altre difficoltà militari. Dunque il mio concetto sarebbe che la ferma permanente dei sott'ufficiali fosse ridotta a 6 anni invece di 8. Di più, perchè si entra nel sistema delle ferme ridotte, a me pare che il miglior sistema sia che la sorte decida tutte le piccole diversità che esistono tra ferma e ferma.

Quando noi siamo passati dalla ferma di 5 anni, come era prima del 1870, alla ferma di 3 anni in media, salvo che per la cavalleria, noi abbiamo commesso un errore. Lo dico chiaramente.

Abbiamo commesso un errore non perchè si sia stabilita una ferma troppo breve, ma perchè non abbiamo tenuto conto che nell'esercito vi sono due bisogni affatto diversi quanto a durate di servizio sotto le armi. Non parlo degli ufficiali e sott'ufficiali per i quali ci vuole la ferma permanente, poichè bisogna che servano più che sia possibile 8, 10, 20 anni. Ma, pel restante del personale dell'esercito permanente abbiamo bisogno di due ferme distinte; i caporali, i trombettieri, alcuni specialisti con una ferma molto breve non si possono formare come è necessario.

Abbiamo poi alcune armi, come la cavalleria e anche per una piccola parte l'artiglieria da campagna, che hanno bisogno di uomini con ferma più lunga che la fanteria. Adottando allora la ferma di 3 anni abbiamo cercato di prendere una media che andasse bene per tutti i casi. Ma se si vuol risolvere bene la questione bisogna invece stabilire due ferme una di 4 anni e una di 2 anni.

Per la massa dei soldati della fanteria, di una gran parte dell'artiglieria, del genio e del treno basterà la ferma di 2 anni, purchè si abbia una parte del contingente colla ferma di 4 anni, dalla quale poter trarre i caporali e gli specialisti. Adottato questo sistema la sorte deciderebbe, e un quarto per esempio del contingente avrebbe la ferma di 4 anni e da questo si recluterebbe la cavalleria, i caporali e

gli specialisti per tutti gli altri corpi; il restante del contingente darebbe i soldati fra le altre armi.

Come spesa, poco si cambierebbe; come vantaggio militare, io credo che sarebbe in tal modo più facile soddisfare a tutti gli interessi militari, perchè invece di avere due terzi colla ferma di tre anni ed un terzo colla ferma di due anni, noi avremmo un quarto colla ferma di quattro anni e tre quarti colla ferma di due anni; quindi quasi lo stesso prodotto e quasi lo stesso bilancio. Ma credo che si avvantaggierebbe l'interesse militare e si soddisferebbe poi certamente molto meglio all'interesse della giustizia, perchè allora ci sarebbero due ferme, di cui la sorte deciderebbe. Si ha un bel gridare contro l'ingiustizia della sorte, ma la società ora, come in passato, la preferisce sempre a tutte le altre. Ciascuno tira il suo numero e subisce più facilmente il giudizio della sorte, che il giudizio di qualunque altra specie, più o meno competente. Mi sono limitato ad accennare questo sistema, che mi pare avremmo potuto adottare con vantaggio per l'esercito e per la migliore applicazione dei principii della giustizia sulla leva.

Io credo che se in questa legge, oltre tutte le altre buone disposizioni che contiene, si fosse pure ammessa questa: che cioè la ferma permanente fosse ridotta a sei anni e che le ferme temporanee fossero due, cioè una di quattro ed una di due anni, e che la sorte dovesse decidere, avremmo fatto un vero e considerevole progresso. Queste sarebbero le osservazioni generali che io volevo fare a questo disegno di legge, lasciando pure del resto che corra la sua sorte come tutti gli altri, e sia approvato anche come è dalla Camera senza nessuna modificazione.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Leggo l'articolo 1.

MOCENNI, relatore. No, no. Vi è sempre la riserva per il relatore. Io desidero rispondere...

PRESIDENTE. Scusi: io aveva domandato se nessuno chiedeva di parlare.

MOCENNI, relatore. Ma è sempre stato ammesso che il relatore possa rispondere.

PRESIDENTE. Sta bene; ed ella poteva chiedere di parlare. Io, ripeto, ho domandato se nessuno chiedeva di parlare.

MOCENNI, relatore. Io desidero rispondere all'onorevole Ricotti.

PRESIDENTE. Onorevole Mocenni, quando ella ha chiesto di parlare, la discussione generale era stata chiusa.

MOCENNI, relatore. Va bene; allora parlerò sugli articoli.

DISCUSSIONE SULL'ORDINE DEL GIORNO.

MERZARIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERZARIO. L'altro giorno ho domandata, e la Camera ha concessa l'urgenza del disegno di legge relativo all'accettazione della donazione di mezzo milione di lire fatta al Ministero d'agricoltura e commercio. Spero che nessuno vorrà opporsi a che questo disegno di legge sia posto all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. La relazione è stata presentata?

MERZARIO. È stampata e distribuita.

PRESIDENTE. Sta bene; sarà dunque inscritto nell'ordine del giorno.

La seduta è levata alle 6 10.

Ordine del giorno per la tornata di sabato:

(Alle ore 2 pomeridiane.)

- 1° Seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni della legge sul reclutamento;
- 2° Stipendi e assegni fissi degli ufficiali impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra;
- 3° Istituzione del tiro a segno nazionale;
- 4° Ordinamento degli arsenali militari marittimi;
- 5° Costruzione di banchine nei porti di Bari e Brindisi e di un faro nell'Isola del Vulcano;
- 6° Disposizioni relative all'emigrazione;
- 7° Disposizioni a tutela dei lavoratori nella costruzione di edifici, nelle miniere e officine;
- 8° Modificazioni delle leggi di registro e bollo e della tariffa giudiziaria;
- 9° Aggregazione del comune di Brandizzo al mandamento di Chivasso;
10. Aggregazione del comune di Palazzo Canavese al mandamento d'Ivrea;
11. Riforma della legge provinciale e comunale;
12. Modificazioni della legge sulle opere pie;
13. Riconoscimento giuridico delle società di mutuo soccorso;
14. Restituzione dell'ufficio di pretura in Montetrotondo;
15. Costituzione in mandamento del comune di Villarosa;
16. Ordinamento degli archivi nazionali;
17. Convalidazione del regio decreto concernente l'amministrazione dell'Asse ecclesiastico di Roma;
18. Acquisto dello stabilimento dei Granili in Napoli e retrocessione al Governo dell'opificio di Pietrarsa;
19. Convenzione per la istituzione di una scuola pratica di agricoltura in Sant'Ilario Ligure.

Prof. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1882 — Tip. Eredi Botta.

